

COMPANIES ACTS 1963 TO 2006

SOCIETÀ PER AZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA

ATTO COSTITUTIVO E

STATUTO

DI

BNY MELLON GLOBAL FUNDS

PUBLIC LIMITED COMPANY

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

DI TIPO MULTICOMPARTO CON SEPARAZIONE DELLE PASSIVITÀ TRA I

COMPARTI

(COME MODIFICATO DALLE DELIBERE SPECIALI DATATE 31 AGOSTO 2001, 24 MAGGIO 2002, COME MODIFICATO DALLE DELIBERE SPECIALI DATATE 16 DICEMBRE 2005, COME MODIFICATO DALLA DELIBERA SPECIALE DATATA 31 MAGGIO 2006 E COME MODIFICATO DALLA DELIBERA SPECIALE DATATA 28 MAGGIO 2008)

CERTIFICAZIONE DELLA FEDELTA' DELLA TRADUZIONE

Il presente documento costituisce traduzione fedele dell'originale in lingua inglese

**DILLON EUSTACE,
SOLICITORS,
33 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY,
DUBLIN 2,
IRLANDA
TEL : + 353 1 667 0022
FAX : + 353 1 667 0042**

NUMERO: 335837

COMPANIES ACTS, dal 1963 al 2006

SOCIETA' PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA

**ATTO COSTITUTIVO
DI
BNY MELLON GLOBAL FUNDS
PUBLIC LIMITED COMPANY**

- 1.00 Il nome della Società è **BNY MELLON GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY.**
- 2.00 La Società è una società pubblica a responsabilità limitata con separazione delle passività tra i Comparti.
- 3.00 Oggetto esclusivo della Società per cui essa è costituita è l'investimento collettivo in titoli mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide di cui alla Norma 45 del Regolamento sulle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2003 (S.I. n. 211 del 2003), così come modificato dal Regolamento sulle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (Emendamento) del 2003 (S.I. n. 212 del 2003) e da ogni altro relativo emendamento (i "Regolamenti") del capitale raccolto tra il pubblico in base al principio della ripartizione del rischio in conformità con i Regolamenti sugli organismi di investimento collettivo riguardanti la Società (i "Regolamenti"). La Società può adottare le misure ed effettuare le operazioni che considera utili alla realizzazione e sviluppo del suo scopo nei più ampi limiti ammessi dai Regolamenti, inclusi i poteri di seguito elencati.
- 4.00 Ai fini del raggiungimento dell'oggetto esclusivo di cui al punto 3.00, la Società gode altresì dei seguenti poteri strumentali:

- 4.01 Gestire l'attività di una società di investimento ed a tal fine investire in fondi di investimento, fondi mutualistici e di investimento collettivo ed acquistare e detenere sia a nome della Società che di terzi azioni nominative, quote, titoli, azioni privilegiate, obbligazioni, effetti, polizze, obligations, e garanzie emessi o garantiti da banche, istituzioni finanziarie o società ovunque costituite o che gestiscono attività e azioni privilegiate, obbligazioni, effetti, obligations e garanzie emessi o garantiti da Stati, Sovrani, rappresentanti di governi, enti pubblici o alte autorità, dipendenti, municipali, locali o simili in qualunque parte del mondo;
- 4.02 Acquistare tali azioni, quote, obbligazioni, azioni privilegiate, effetti, obligations, o garanzie attraverso l'originale sottoscrizione, contratto, offerta, acquisto, scambio, sottoscrizione, partecipazione a consorzi o simili, con capitale interamente versato o no, e sottoscrivere per lo stesso soggetto tali termini e condizioni (ove esistenti) che essa reputa appropriate ed impiegare, usare e investire in strumenti finanziari derivati e tecniche di qualsiasi tipo nella misura consentita dai Regolamenti;
- 4.03 Esercitare ed applicare tutti i diritti ed i poteri conferiti da o conseguenti al possesso di tali azioni, quote, obbligazioni o altri titoli;
- 4.04 Vendere o disporre della sottoscrizione della Società o di terzi per una remunerazione che la Società ritenga opportuna, ed in particolare per azioni, obbligazioni, o titoli di altre società;
- 4.05 Costituire o acquisire società controllate o controllate della Società, ai soli fini dello svolgimento dell'attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel paese in cui ha sede la società controllata, con riguardo al riacquisto di Azioni a richiesta dell'Azionista/i esclusivamente per suo/loro conto; Autorità di Vigilanza Finanziaria

- 4.06 Gestire l'attività di una società di investimento ed investire i fondi della Società, acquisire partecipazioni e trattare titoli ed investimenti di ogni tipo;
- 4.07 Fare, trarre, accettare, girare, emettere, scontare, ed altrimenti avere a che fare con pagherò cambiari, cambiali, assegni, lettere di credito, assegni circolari, ed altri strumenti commerciali;
- 4.08 Acquisire mediante l'acquisto, lo scambio, la locazione, assegnazione di commissioni relative ad immobili o simili, sia per una proprietà semplice sia per una proprietà inferiore od altra proprietà od interesse, sia immediata sia di regresso, e sia acquisita che contingente, terreni, tenute o eredità di ogni tenore, soggette o no a spese o gravami essenziali al diretto perseguimento dello scopo sociale;
- 4.09 Facilitare ed incoraggiare la creazione, l'emissione o la conversione di obbligazioni, azioni privilegiate, obbligazioni, azioni, quote e garanzie;
- 4.10 Accumulare capitale per un qualsiasi scopo tra quelli della Società, ed utilizzare un qualunque bene della Società a scopi specifici, sia a condizioni che in mancanza di condizioni ed ammettere qualunque Comparto o sezione di quelli che hanno rapporti con la Società, a quote dei profitti della stessa o dei profitti di un particolare settore dell'attività della Società, o ad altri diritti speciali, privilegi, vantaggi o benefici;
- 4.11 Entrare in società o stipulare accordi per la divisioni di utili, unioni di interessi, joint adventure, concessioni reciproche, cooperazioni o altro con società che svolgono o sono impegnate in affari o transazioni che la Società è autorizzata a svolgere o a impegnarsi nelle stesse, o in affari o transazioni che possono essere condotte in modo da beneficiare direttamente o indirettamente la Società, nonché prendere o acquisire in altro modo e detenere azioni o partecipazioni o titoli di dette società, assisterle e vendere, detenere o trattare in altro modo tali azioni, partecipazioni e titoli;

- 4.12 Prestare ed ottenere il denaro in qualunque modo ed assicurare con o senza corrispettivo la restituzione del denaro prestato, ottenuto, o dovuto in base ad ipoteca, onere, obbligazione, azione privilegiata, obbligazione, titolo standard, pegno o ogni altra garanzia di qualsiasi natura sulla proprietà o sui beni della Società (presenti o futuri) incluso il suo capitale non richiamato, ed anche in base a ipoteca, onere, obbligazione, azione privilegiata, obbligazione, titolo standard, indennità, pegno o garanzia di qualsiasi natura per assicurare e garantire l'esecuzione da parte della Società o altra società o persona, compresa (ma senza limitazioni) la società controllante la Società o altra società controllata di tale società controllante secondo il significato in ogni caso della Sezione 155 del Companies Act del 1963, di qualsiasi obbligo o responsabilità su di essa o che tale persona o società assuma o che diventi vincolante per essa o tale persona o società, e assicurare i titoli della Società con un negozio fiduciario o altra assicurazione;
- 4.13 Creare, mantenere, investire e gestire riserve o fondi perduti per la estinzione di obblighi della Società, o per il deprezzamento di lavori o capitale, o per ogni altro scopo della Società;
- 4.14 Distribuire qualsiasi proprietà della Società o mediante distribuzione dei beni o mediante divisione di profitti tra i Membri della Società in natura, ed in particolare azioni, obbligazioni o titoli di altre società appartenenti alla Società o delle quali la Società abbia il potere di disporre;
- 4.15 Remunerare persone, imprese o società che abbiano prestato servizi in favore della Società;
- 4.16 Ottenere che la Società sia registrata o riconosciuta in paesi stranieri, colonie, dipendenze, comuni o luoghi;
- 4.17 Nella misura consentita dalla legge ottenere e detenere, sia a titolo individuale o congiuntamente a persone o società, una copertura assicurativa in relazione a

qualsiasi rischio per la Società, i suoi amministratori, dirigenti , impiegati e agenti;

- 4.18 Pagare tutte o alcune delle spese, accessorie o sostenute in connessione con la fondazione e la costituzione della Società e l'aumento del suo capitale azionario e di debito, o concludere contratti con persone o società per pagare le stesse, e (nel caso di Azioni, secondo le disposizioni di legge al momento vigenti) pagare commissioni a brokers ed altri per la sottoscrizione, il collocamento, la vendita o la garanzia di sottoscrizione di Azioni, obbligazioni o titoli della Società;
- 4.19 Compiere tutte od alcune delle operazioni di cui sopra in ogni parte del mondo, sia come committenti, agenti, contraenti, fiduciari o simili, o attraverso fiduciari, agenti, sub-contraenti o simili, sia singolarmente che in associazione o unione con persone o società, e concludere contratti per la gestione di operazioni connesse all'attività della Società da parte di persone o società;
- 4.20 Compiere ogni altra operazione tale da essere ritenuta accessoria o strumentale all'ottenimento degli oggetti di cui sopra o di alcuni di essi;
- 4.21 Ciascuno degli oggetti e poteri accessori della Società (sia elencati che non) deve essere interpretato ed esercitato come accessorio all'oggetto principale ma distinto da ed equiparato a qualsiasi altro potere accessorio;

E si dichiara che nella costruzione della presente Clausola la parola "società", eccetto quando viene usata in riferimento a questa Società, sarà ritenuta includere persone o società o altro organo di persone, costituito o non, residente in Irlanda od altrove, e le parole usate al singolare includeranno il plurale e viceversa. Si intende che l'oggetto specificato in ogni paragrafo della presente Clausola non sarà limitato dal riferimento ai o dal collegamento con i termini di ciascun altro paragrafo o dal nome della Società, tranne ove altrimenti espresso nel paragrafo stesso.

- 5.00 La responsabilità dei Membri è limitata.

6.00 Il capitale sociale iniziale autorizzato è di Euro 38,092 diviso in 38,092 Azioni per garanzia degli Amministratori di Euro 1.00 ciascuna e 25,000,000,000 Azioni senza valore nominale.

NOI, le persone i cui nomi, indirizzi e descrizioni sono sottoscritti, desideriamo formare una Società in conformità al presente Statuto, ed acconsentiamo a prendere il numero di Azioni per garanzia degli Amministratori del capitale della Società corrispondente ai nostri rispettivi nomi.

Nomi, Indirizzi e Descrizione Dei Sottoscrittori	Numero di Azioni per garanzia degli Amministratori acquistate da ciascun Sottoscrittore (per esteso)
Karen Jennings 61 Cedar Court Harolds Cross Dublin 6	(Una)
Avvocato	
Janet Latimer 160 Meadowmount Dublin 15	(Una)
Segretaria Legale	
Joanne Ward 44 Heatherview Drive Aylesbury Tallaght Dublin 24	(Una)
Segretaria Legale	
Leon Mulhall 28 Darling Estate Blackhorse Avenue Dublin 7	(Una)
Segretaria Legale	

Nomi, Indirizzi e Descrizione dei Sottoscrittori	Numero di Azioni per garanzia degli Amministratori acquistate da ciascun Sottoscrittore (per esteso)
---	---

Stephen Carty
9 Neades Terrace
Hogan Place
Dublin 2

Una

Praticante Avvocato

Rachel Walsh
262 Seapark
Malahide
Co. Dublin

Una

Praticante Avvocato

Grace O'Connor
7 Summerhill Road
Dun Laoghaire
Co. Dublin

Una

Avvocato

Totale di Azioni di garanzie acquistate: 7

Testimone alle firme di cui sopra:

Vivienne Feaheny
Grand Canal House
1 Upper Grand Canal Street
Dublin 4

Dato oggi _____, 2000

STATUTO

DI

BNY MELLON GLOBAL FUNDS

PUBLIC LIMITED COMPANY

(COME MODIFICATO DALLE DELIBERE SPECIALI DATATE 31 AGOSTO 2001, 24 MAGGIO 2002, COME MODIFICATO DALLE DELIBERE SPECIALI DATATE 16 DICEMBRE 2005, COME MODIFICATO DALLA DELIBERA SPECIALE DATATA 31 MAGGIO 2006 E COME MODIFICATO DALLA DELIBERA SPECIALE DATATA 28 MAGGIO 2008)

INDICE

<u>Articolo</u> <u>No.</u>	<u>Argomento</u>	<u>Pagina</u>
1.	Definizioni.....	12
2.	Preliminare	20
3.	Custode, Gestore e Distributore	23
4.	Capitale sociale	25
5.	Costituzione della Società	27
6.	Certificati Azionari.....	30
7.	Giorni di Valutazione	31
8.	Assegnazione di Azioni.....	32
9.	Prezzo di Sottoscrizione	34
10.	Detentori Qualificati.....	36
11.	Riacquisto di Azioni.....	39
12.	Riacquisto di Azioni ad Opzione della Società.....	42
13.	Scambio di Azioni	43
14.	Calcolo del Valore Patrimoniale Netto	46
15.	Valutazione delle Attività.....	49
16.	Trasferimento e Trasmissione di Azioni	55
17.	Richiesta di Azioni per garanzia degli Amministratori.....	58

18.	Obiettivi di Investimento.....	61
19.	Assemblee	66

INDICE

<u>Articolo</u> <u>No.</u>	<u>Argomento</u>	<u>Pagina</u>
20.	Avviso delle Assemblee Generali	68
21.	Atti delle Assemblee Generali.....	69
22.	Voti degli Azionisti	71
23.	Amministratori	74
24.	Transazioni con gli Amministratori	78
25.	Poteri degli Amministratori.....	81
26.	Poteri Delegati.....	82
27.	Atti degli Amministratori	82
28.	Amministratori Delegati.....	85
29.	Segreteria.....	86
30.	Il Marchio	86
31.	Dividendi	87
32.	Conti	91
33.	Revisioni.....	93
34.	Avvisi	94
35.	Liquidazione	95
36.	Indennizzo	97
37.	Distruzione di Documenti	99
38.	Modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.....	101

COMPANIES ACTS, dal 1963 al 2006

SOCIETÀ PER AZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA

STATUTO

di

BNY MELLON GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY

1.00 DEFINIZIONI

1.01 Nel presente Atto, le parole contenute nella prima colonna della seguente tabella hanno il significato riportato rispettivamente nella seconda colonna opposta ad esse, se non incompatibile con l'oggetto o il contesto:

<u>Parole</u>	<u>Significati</u>
Data del Bilancio	31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2001, o dalla diversa data stabilita di volta in volta dagli Amministratori.
Esercizio Sociale	Un periodo che termina alla Data del Bilancio ed ha inizio (nel caso del primo esercizio) dal giorno della prima emissione di Azioni o (negli altri casi) dalla fine dell'ultimo Esercizio Sociale.
Legge	I Companies Acts, dal 1963 al 2005 ed ogni loro modifica, aggiunta, rimessa in vigore o emendamento al momento vigenti.

Amministratore	Persona, impresa o società nominata ed al momento agente come amministratore degli affari della Società.
Contratto di Amministrazione	Contratto al momento sussistente in forza del quale la Società e l'Amministratore sono parti e riguardante la nomina e gli obblighi dell'Amministratore, così come può essere modificato od emendato di volta in volta.
Sindaci	I Sindaci attuali della Società elette per nomina come sindaci di una società di investimento autorizzata secondo gli Avvisi.
Giorno Lavorativo	Giorno o giorni individuati nel relativo Documento Integrativo del Prospetto.
Comparto	Comparti detenuti in conformità all' Articolo 5 del presente Atto, che sono mantenuti separati in relazione a ciascun portafoglio di attività finanziarie, ai quali si applicano o addebitano tutte le attività e passività entrate ed uscite attribuibili o assegnate a ciascun portafoglio.
Giorni Liberi	In relazione al periodo di un avviso, il periodo da cui si esclude il giorno in cui l'avviso viene dato o si ritiene venga dato ed il giorno per il quale viene dato o nel quale deve avere effetto.
Società	BNY Mellon Global Funds , plc
Depositario	La società nominata ed al momento agente come depositaria di tutte le attività della Società.

Contratto di Deposito Il contratto al momento sussistente tra la Società ed il Depositario e riguardante la nomina e gli obblighi del Depositario, così come può essere modificato o emendato di volta in volta.

Amministratori Gli Amministratori della Società in carica o, a seconda del caso, gli Amministratori radunati in un consiglio o commissione del consiglio.

Dollaro o Dollari o US\$ La valuta legale degli Stati Uniti d’America.

Distributore La società nominata ed al momento agente come distributore delle Azioni della Società.

Euro o € L’unità di valuta come definita nei regolamenti sull’introduzione dell’Euro in vigore dal 1° gennaio 1999, la data di inizio della terza fase dell’Unione Monetaria Europea.

Autorità di vigilanza finanziaria Autorità Irlandese di Vigilanza per i Servizi Finanziari

Investimento o Investimenti Valori mobiliari o strumenti del mercato monetario o altri investimenti consentiti come indicati nei Regolamenti.

Gestore degli Investimenti Persona, impresa o società nominata ed al momento agente come gestore degli investimenti della Società riguardo a ciascun Comparto.

Contratto di Gestione degli Investimenti Il contratto tra il Gestore e ciascuno dei Gestori degli Investimenti e riguardante la nomina e gli obblighi del suddetto Gestore degli Investimenti, così

come può essere modificato o emendato di volta in volta.

Per iscritto Scritti, stampati, litografati, fotografati, via telegramma, via fax o documentati da ogni altro mezzo sostitutivo della scrittura compreso qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica suscettibile di essere trattato in modo da produrre un testo leggibile o in parte da uno ed in parte da un altro.

Gestore La persona, impresa o società nominata ed al momento agente come Gestore della Società.

Contratto di Gestione Il contratto al momento sussistente del quale sono parti la Società ed il Gestore e riguardante la nomina e gli obblighi del suddetto Gestore, così come può essere modificato o cambiato di volta in volta.

Azioni per garanzia degli Amministratori L’Azione di Garanzia del capitale della Società emessa in conformità del presente Atto e dei diritti previsti dal presente Atto.

Membro Un Azionista.

Mese Mese di Calendario.

Valore Patrimoniale Netto della Società Il Valore Patrimoniale Netto aggregato di tutti i Comparti.

Valore Patrimoniale Netto di un Comparto L’ammontare individuato come il Valore Patrimoniale Netto del Comparto in uno specifico

Giorno di Valutazione ai sensi dell'Articolo 14.00 del presente Atto.

Valore Patrimoniale Netto per Azione L'ammontare individuato come il Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto o di una particolare classe in uno specifico Giorno di Valutazione ai sensi dell'Articolo 14.00 del presente Atto.

Avvisi Gli Avvisi emessi dalla Autorità di Vigilanza Finanziaria di volta in volta.

Sede La sede legale della Società.

Marchio Ufficiale Un marchio usato dalla Società in conformità con le previsioni della Sezione III del Companies (Amendment) Act del 1977.

Deliberazione Ordinaria Una deliberazione della Società o degli Azionisti di un particolare Comparto o classe di Azioni votata a maggioranza assoluta dei voti in un'assemblea generale.

Spese Organizzative Le spese organizzative sostenute dalla Società per la costituzione della Società e l'offerta di Azioni in ciascun Comparto, inclusi costi o spese (sostenuti direttamente dalla Società o no) sostenuti in connessione con una domanda di trattazione o quotazione delle Azioni della Società in una Borsa Riconosciuta o una domanda di registrazione, autorizzazione o riconoscimento della Società in paesi stranieri.

Liquidato	Accreditato in quanto pagato.
Prospetto	Il Prospetto e i relativi addenda o Supplementi emessi di volta in volta dalla Società.
Borsa Riconosciuta	Mercato regolamentato o mercato secondario o mercato di altri titoli cui fanno riferimento i Regolamenti e previsti nell'Articolo 18.00 e nell'Appendice III del Prospetto.
Regolamenti	Il Regolamento sulle Comunità Europee del 2003 (S.I. n. 211 del 2003), così come modificato dal Regolamento sulle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (Emendamento) del 2003 (S.I. n. 212 del 2003) e sue modificazioni al momento vigenti, nonché le comunicazioni emesse di volta in volta dalla Autorità di Vigilanza Finanziaria.
Prezzo di Riacquisto	Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di un particolare Comparto o classe.
Registro	Il registro nel quale sono elencati i nomi degli Azionisti della Società.
Marchio	Il marchio abituale della Società.
Segretario	La persona, impresa o società nominata dagli Amministratori per adempiere gli obblighi di segreteria della Società.

Securities Act	Il Securities Act degli Stati Uniti del 1933, così come modificato.
Azione	Un'Azione senza valore nominale nel capitale della Società che può essere attribuita ad un particolare Comparto o classe di azioni di un Comparto.
Azionista	Una persona iscritta nel Registro come detentore di Azioni al momento detenute da o per conto della Società.
Firmato	Una firma, segno o riproduzione di una firma, apposta con mezzi meccanici o di altro tipo.
Delibera Speciale	Una delibera speciale della Società o degli Azionisti di un Comparto approvata in un'assemblea generale in conformità al presente Atto.
Riacquisti permanenti e Ordini di Pagamento	Istruzioni che specificano un conto nominato e numerato presso una banca nel quale si debbano pagare gli atti di riacquisto o vendita di Azioni su ordine dell'Azionista.
Sterlina o £ o Stg£	La moneta legale del Regno Unito
Comparto	Comparto della Società istituito di volta in volta dagli Amministratori previa approvazione della Autorità di Vigilanza Finanziaria.
Prezzo di Sottoscrizione	Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di un particolare Comparto o classe.

Supplemento	Un Supplemento al Prospetto contenente informazioni relative a un Comparto o una classe.
Il presente Atto	Il presente Statuto come di volta in volta cambiato, modificato o integrato in conformità all'Atto previa approvazione della Autorità di Vigilanza Finanziaria.
Stati Uniti	Gli Stati Uniti d'America (inclusi gli Stati ed il Distretto di Columbia), i suoi territori, i suoi possedimenti ed altre aree sottoposte alla sua giurisdizione.
Soggetto Statunitense	Ha lo stesso significato in quanto definito nella Regolamento S del Securities Act.
Giorno di Valutazione	Il/i giorno/i di ogni anno che gli Amministratori determinano di volta in volta per ciascun Comparto a condizione che <ul style="list-style-type: none"> (i) in caso di cambiamenti nel Giorno di Valutazione gli Amministratori ne diano ragionevole avviso a ciascun Azionista del relativo Comparto nei termini e modi approvati dal Depositario; (ii) è previsto almeno un Giorno di Valutazione a ogni settimana; e (iii) il Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto è calcolato in ogni Giorno di Valutazione di quel Comparto.

Momento di Valutazione ore 12.00 (orario di Dublino), del Giorno di Valutazione od ogni altro orario stabilito di volta in volta dagli Amministratori.

Yen o Y La moneta legale del Giappone

Il riferimento a provvedimenti e ad articoli e sezioni di provvedimenti include qualsiasi modifica o rimessa in vigore al momento vigenti.

1.02 Nel presente accordo, in conformità con l’Atto, e con l’approvazione della Autorità di Vigilanza Finanziaria, a meno che non ci sia incompatibilità tra l’argomento o contesto e tale interpretazione:-

- (a) le parole espresse al singolare includono il plurale e viceversa;
- (b) le parole espresse al maschile includono il femminile;
- (c) le parole riguardanti persone includono società o associazioni o enti di persone, sia giuridici che non;
- (d) la parola “deve” si considera permissiva e l’uso del futuro denota un imperativo; e
- (e) tutti i riferimenti ad un’ora del giorno o della notte si considerano fatti all’ora irlandese.

1.03 Laddove ai fini del presente Atto o per ogni altro fine sia necessario convertire una somma espressa in una valuta in una valuta diversa gli Amministratori possono effettuare la conversione in base ai cambi ufficiali pubblicati dalle banche che gli stessi Amministratori reputano in quel momento adeguati, salvo quanto diversamente e specificamente stabilito nel presente Atto.

2.00 PRELIMINARE

2.01 Non si applicano i regolamenti contenuti nella Parte 1 della Tabella A nel Primo Allegato all'Atto.

2.02 L'attività della Società avrà inizio subito dopo la costituzione della Società nella misura in cui essa sia ritenuta adeguata dagli Amministratori.

2.03 Le Spese Organizzative a carico della Società vengono riportate nei conti della Società ed ammortizzate secondo modalità e per il periodo stabilito dagli Amministratori; questi ultimi possono in ogni momento e di volta in volta stabilire di estendere o ridurre tale periodo.

2.04 Ciascun Comparto inoltre sostiene le seguenti spese o, laddove appropriato, la propria quota percentuale di quanto segue:-

- (a) tutte le commissioni e spese sostenute in relazione alla costituzione della Società;
- (b) tutte le tasse, incluse senza limitazioni le spese postali, da pagare sul patrimonio ed il reddito o comunque gravanti sulla Società;
- (c) tutte le spese di mediazione e bancarie inclusi, senza limitazioni, gli interessi sui prestiti contratti o dovuti nel corso delle operazioni dell'attività della Società;
- (d) tutte le commissioni e spese spettanti ai Sindaci, ai consulenti legali della Società, al Depositario, al Gestore degli Investimenti, al Gestore, al Segretario della Società, all'Amministratore ed i loro rispettivi delegati e le commissioni e spese degli Amministratori;
- (e) la remunerazione e le spese di ogni agente dei pagamenti o

rappresentante nominato nelle varie giurisdizioni secondo la legge ed altri requisiti richiesti da ciascuna giurisdizione;

- (f) la remunerazione, le commissioni e le spese sostenute o dovute per la commercializzazione, la promozione e la distribuzione delle Azioni inclusi, senza limitazioni, i costi e le spese di preparazione e distribuzione di tutto il materiale promozionale e degli annunci pubblicitari;
- (g) tutte le commissioni e spese connesse alla preparazione, pubblicazione e fornitura di informazioni agli Azionisti ed al pubblico, in particolare, il costo per la preparazione della traduzione, stampa, e distribuzione del prospetto e suoi supplementi, la relazione annuale dei Sindaci, le relazioni semestrali ed altre relazioni periodiche ed il calcolo, la pubblicazione e la circolazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione ed altri avvisi rivolti agli Azionisti in qualsiasi modo;
- (h) tutte le commissioni e spese sostenute o dovute per la registrazione ed il mantenimento di un Comparto registrato presso uffici statali e/o di valutazione e/o borse riconosciute nei vari Stati e giurisdizioni incluse, ma non solo, tutte le spese di traduzione;
- (i) tutti i diritti applicati dalle autorità finanziarie e i diritti e spese sostenuti o da pagare per la quotazione ed il mantenimento della quotazione delle Azioni nella Borsa Irlandese (od altro mercato in cui le Azioni vengano ammesse);
- (j) gli onorari legali e professionali e spese sostenute per procedure iniziate o opposte per far rispettare, proteggere, salvaguardare, difendere o recuperare i diritti o la proprietà della Società;
- (k) qualsiasi importo da pagare in base a norme risarcitorie previste in

conformità al presente Atto contenute nello Statuto o in un contratto con un funzionario della Società;

- (l) tutte le somme da pagare relative a polizze di assicurazione acquistate dalla Società incluse, senza limitazioni, polizze sulla copertura assicurativa della responsabilità di amministratori e dirigenti;
- (m) tutte le somme relative ad altre forme di responsabilità anche accidentali della Società di qualsiasi tipo e tutte le commissioni e spese contratte per l'operatività e la gestione della Società incluse, senza limitazioni, tutte le spese di segreteria della Società e tutti gli adempimenti e le spese previste dalla legge presso l'Ufficio per la Registrazione delle Società; e
- (n) i costi di fusione o ristrutturazione della Società o dei Comparti e i costi di liquidazione e chiusura dei Comparti e ogni altro costo e spesa sostenuta in connessione alla operatività e alla gestione della Società.

Tutte le spese periodiche andranno a gravare sul reddito attuale o sulle plusvalenze realizzate e non realizzate, e, se necessario, sul patrimonio secondo quanto è stabilito dagli Amministratori di volta in volta. Tali spese vengono riportate nei conti ed ammortizzate secondo le modalità e per il periodo stabilito dagli Amministratori come previsto nell'attuale prospetto pubblicato dalla Società. Gli Amministratori possono estendere o ridurre in ogni momento tale periodo.

3.00 DEPOSITARIO, GESTORE E DISTRIBUTORE

- 3.01 La Società nominerà un Depositario come responsabile della custodia di tutti i beni della Società ed esecutore degli altri obblighi nei termini stabiliti di volta in volta dagli Amministratori (con il consenso del Depositario).

- 3.02 La Società può nominare una persona, impresa o società ad agire come Gestore al fine di gestire gli affari della Società e gli Amministratori affidano e conferiscono al Gestore nominato poteri, obblighi, discrezionalità e/o funzioni da essi esercitabili come Amministratori ed attuare gli altri obblighi nei termini stabiliti dagli Amministratori di volta in volta (con il consenso del suddetto Gestore).
- 3.03 La Società e/o il Gestore possono nominare una persona, impresa o società ad agire come Collocatore al fine di commercializzare e distribuire le Azioni della Società ed attuare gli altri obblighi secondo termini e condizioni, incluso il diritto ad una remunerazione a carico della Società, stabiliti dal Gestore e/o gli Amministratori di volta in volta (con il consenso dei suddetti Collocatori).
- 3.04 La Società subito dopo la sua costituzione e l'emissione delle Azioni concluderà contratti con Mellon Trustees (Dublin) Limited (il "Depositario") e Mellon Global Management Limited (il "Gestore").
- 3.05 I contratti o accordi conclusi dalla Società con i Depositari e le modifiche effettuate dopo l'emissione delle Azioni a tali contratti o accordi a quella data in vigore verranno effettuati in conformità ai requisiti della Autorità di Vigilanza Finanziaria e (a parte l'iniziale Contratto di Deposito concluso dalla Società in conformità con le previsioni dell'Articolo 3.04 di cui sopra) con l'approvazione mediante Deliberazione Ordinaria A CONDIZIONE CHE tale approvazione non è necessaria con Deliberazione Ordinaria nel caso in cui:-
- (a) i termini di un nuovo contratto concluso con un nuovo Depositario non differiscono da quelli in vigore con il precedente Depositario riguardo la scadenza della sua nomina; o
 - (b) la Società certifica che tale variazione non pregiudica gli interessi degli Azionisti o di alcuni di essi e non solleva il Depositario da alcuna responsabilità verso la Società.

- 3.06 I termini di nomina del Depositario autorizzano il Depositario stesso a nominare (con poteri di sub-delega) sub-depositari, rappresentanti, agenti o delegati a spese del Depositario o come altrimenti stabilito dal Depositario e gli Amministratori, sempre a condizione che il sub-depositario venga nominato con il consenso della Società ed inoltre a condizione che la responsabilità del Depositario non sia inficiata dal fatto di aver affidato a terzi la custodia di alcuni o di tutti i suoi beni.
- 3.07 Il Depositario è una società approvata dalla Autorità di Vigilanza Finanziaria e nominata in conformità con i requisiti della Autorità di Vigilanza Finanziaria.
- 3.08 Il Gestore è una società approvata dalla Autorità di Vigilanza Finanziaria e nominata in conformità con i requisiti della Autorità di Vigilanza Finanziaria.
- 3.09 Nel caso in cui il Depositario voglia ritirarsi o la Società voglia rimuovere il Depositario dalla carica, gli Amministratori faranno i loro migliori sforzi per trovare una società disposta ad agire come depositario ed avente i requisiti menzionati nell'Articolo 3.09 per agire come Depositario ed in tal modo gli Amministratori nomineranno tale società come Depositario al posto del precedente Depositario. Il Depositario non può ritirarsi o essere rimosso dalla carica fino a quando gli Amministratori non abbiano trovato una società che intenda accettare l'incarico di Depositario e tale società non sia stata nominata Depositario al posto del precedente Depositario.
- 3.10 Qualora entro un periodo di tre mesi dal giorno in cui il Depositario notifica alla Società la propria intenzione di dimettersi in conformità con i termini del Contratto di Deposito o dal giorno in cui la nomina del Depositario viene revocata dalla Società in conformità con i termini del Contratto di Deposito, o dal giorno in cui il Depositario cessa di essere idoneo ex Articolo 3.09, non sia stato nominato un nuovo Depositario, gli Amministratori riacquistano tutte le Azioni in emissione secondo le disposizioni dell'Articolo 12.00 del presente

Atto. In seguito a tale riacquisto di Azioni il Segretario, previa richiesta degli Amministratori o del Depositario, convoca immediatamente un'Assemblea Straordinaria della Società nella quale si propone una delibera di nomina di un liquidatore per liquidare la Società in conformità alle disposizioni dell' Articolo 35.00 e si chiede una revoca dell'autorizzazione della Società da parte della Autorità di Vigilanza Finanziaria. La nomina del Depositario (nel caso in cui intenda ritirarsi o essere rimosso) avrà termine esclusivamente a seguito della revoca dell'autorizzazione da parte della Autorità di Vigilanza Finanziaria.

4.00 CAPITALE SOCIALE

4.01 Il capitale sociale iniziale autorizzato della Società è di €38.092 diviso in 38.092 Azioni per garanzia degli Amministratori di € 1 ciascuna e 25.000.000.000 Azioni senza valore nominale.

4.02 La Società distribuisce Azioni per garanzia degli Amministratori che verranno emesse esclusivamente al valore nominale e saranno soggette alla richiesta di cui all'Articolo 17.00 del presente Atto.

4.03 L'effettivo valore del capitale sociale versato relativo a ciascun Comparto equivarrà in ogni tempo al Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto individuato in base all'Articolo 14.00 del presente Atto. L'effettivo valore del capitale sociale versato rispetto alla Società equivarrà in ogni momento al Valore Patrimoniale Netto della Società come individuato in base all'Articolo 14.00 del presente Atto.

4.04 Gli Amministratori, in base al presente Statuto, possono distribuire ed emettere Azioni nella Società secondo termini e modalità da essi ritenuti opportuni, a condizione che non vengano concessi warrants, diritti o opzioni che autorizzino i possessori ad acquistare Azioni nella Società. Le Azioni vengono suddivise nei Comparti o nelle classi in base a quanto stabiliscono di volta in volta gli Amministratori. Al momento dell'emissione o prima di essa gli Amministratori

stabiliscono il Comparto o le classi a cui le Azioni appartengono. Tutti gli importi dovuti in relazione ad una Azione (inclusi senza limitazione gli importi per la sottoscrizione ed il riacquisto e i dividendi in riferimento nel presente Atto) vengono pagati nella valuta in cui l’Azione è espressa o nella diversa valuta o valute individuate dagli Amministratori in generale o riguardo ad un particolare Comparto o classe.

4.05 Gli Amministratori possono delegare ad un Amministratore o funzionario della Società debitamente autorizzato, o ad altra persona debitamente autorizzata, l’obbligo di accettare la sottoscrizione, di riscuotere il pagamento e di liberare tali nuove Azioni.

4.06 Gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione, rifiutare l’accettazione di richieste di Azioni della Società o accettare una richiesta in tutto o in parte.

4.07 Ad ogni emissione di Azioni la Società paga mediazioni e commissioni.

4.08 La Società non riconosce ad alcuno di detenere Azioni in trust e non sarà vincolata da o riconoscerà (anche qualora venga avvisata) qualsiasi equo, eventuale, futuro o parziale interesse in Azioni o (eccetto solo diversa previsione nel presente Atto o nella legge applicabile) un altro diritto riguardo alle Azioni, tranne un diritto assoluto del titolo stesso al detentore registrato, o al portatore di una “share warrant”.

5.00 COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

5.01 La Società è una società di investimento del genere “ad ombrello” che comprende diversi Comparti ed ha una separazione delle passività tra i Comparti. Gli attuali Comparti e le loro rispettive valute denominate sotto elencate e individuate dagli Amministratori, in cui le Azioni possono essere emesse sono:-

Nome	Valuta Denominata
BNY Mellon Asian Equity Fund	US\$
BNY Mellon Continental European Equity Fund	Euro
BNY Mellon EURO Government Bond Index Tracker	Euro
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	Euro
BNY Mellon Global Bond Fund	US\$
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	US\$
BNY Mellon Global Equity Fund	US\$
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	Euro
BNY Mellon Global Intrepid Fund	US\$
BNY Mellon Japan Equity Fund	US\$
BNY Mellon NIKKEI 225® Index Tracker	Yen
BNY Mellon U.S. Equity Fund	US\$
BNY Mellon Pan European Equity Fund	Euro
BNY Mellon Sterling Bond Fund	Euro
BNY Mellon UK Equity Fund	Sterline
BNY Mellon S&P 500 Index Tracker	US\$
BNY Mellon Sterling Cash Fund	Sterline
BNY Mellon U.S. Dollar Cash Portfolio	US\$
BNY Mellon European Ethical Index Tracker	Euro
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	US\$
BNY Mellon Euroland Bond Fund	Euro
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	US\$
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	US\$
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	Euro
BNY Mellon Japan Equity Value Fund	Yen
BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund	Euro
BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund	Euro
BNY Mellon Brazil Equity Fund	US\$
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	Euro
BNY Mellon Dynamic Europe Equity Fund	Euro
BNY Mellon Global Extended Alpha Fund	US\$

BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund	US\$
BNY Mellon Global Property Securities Fund	Euro

Gli Amministratori possono di volta in volta, previa approvazione della Autorità di Vigilanza Finanziaria, designare ulteriori Comparti. Gli Amministratori, sia con la costituzione di un Comparto sia di volta in volta, possono individuare più di una classe di Azioni all'interno di un Comparto, a cui saranno applicabili diverse politiche di distribuzione o diversi livelli di onorari e spese, importi minimi di investimento, valuta designata ed altri elementi così come stabiliti dagli Amministratori al momento della loro istituzione.

Gli Amministratori hanno la facoltà di ridenominare Azioni, classi di Azioni o la valuta del relativo Comparto previa approvazione degli Azionisti delle relative Azioni, o classi di esse.

- 5.02 I diritti collegati a ciascun Comparto o classe possono essere modificati o abrogati, in caso di liquidazione della Società o meno, con il consenso scritto dei detentori di tre quarti delle Azioni emesse di quel Comparto o classe, o con l'approvazione di una Delibera Speciale approvata in un'assemblea separata dei detentori delle Azioni del Comparto o classe.
- 5.03 I diritti conferiti ai possessori delle Azioni di un Comparto o classe non si intendono modificati, a meno che non sia espressamente stabilito dalle condizioni di emissione delle Azioni di quel Comparto o classe, con la costituzione o l'emissione di ulteriori Azioni ad esse equiparate.
- 5.04 Le attività e passività della Società sono assegnate a ciascun Comparto nel seguente modo:
- (a) per ciascun Comparto la Società terrà distinti libri e registri in cui verranno annotate tutte le transazioni riguardanti il relativo Comparto ed, in particolare, i proventi dell'emissione di Azioni in ciascun

Comparto verranno assegnati nei libri sociali a quel Comparto. Le attività e passività, il reddito e le spese attribuibili ad essi vengono applicati a ciascun Comparto secondo le disposizioni del presente Articolo;

- (b) le attività derivanti da altre attività di un Comparto vengono inserite nei libri del relativo Comparto come attività derivanti da quello di origine e nelle valutazioni delle attività, l'aumento o la diminuzione del loro valore si applica al relativo Comparto;
- (c) qualora la Società incorra in una responsabilità relativa alle attività di uno specifico Comparto o in una azione relativa alle attività di uno specifico Comparto, tale responsabilità è attribuita al relativo Comparto;
- (d) nel caso in cui un'attività o una passività della Società non si possa considerare come ascrivibile ad uno specifico Comparto, gli Amministratori hanno il potere discrezionale di stabilire i criteri in base ai quali tale attività o passività viene attribuita ai Comparti;

Fermo restando che tutte le passività vincoleranno (in caso di liquidazione della Società o riacquisto di tutte le Azioni del Comparto ai sensi dell'Articolo 12.00) solamente i Comparti alle quali sono attribuibili.

6.00 CERTIFICATI AZIONARI

6.01 Ogni Azionista della Società ha il suo titolo sulle Azioni attestato dal Registro, con il suo nome, indirizzo e numero di azioni da lui detenute.

6.02 All'azionista il cui nome appare nel Registro viene rilasciato un avviso completo che confermi il possesso del numero di azioni da lui detenute; egli è autorizzato

ad ottenere, previa richiesta scritta, uno o più certificati azionari rappresentanti il numero di azioni da lui detenute.

- 6.03 I certificati azionari sono emessi per conto della Società con il nome di un Amministratore la cui firma viene riprodotta con mezzi meccanici e sono firmati dal Depositario ed emessi per conto della Società con il Marchio e Firmati dal Depositario.
- 6.04 La forma dei certificati azionari è quella concordata di volta in volta dagli Amministratori e dal Depositario.
- 6.05 Ogni Azionista è autorizzato a consegnare alcuni o tutti i suoi certificati azionari e ad ottenere in cambio altro o altri certificati azionari come appropriati che rappresentino complessivamente un uguale numero di Azioni.
- 6.06 La Società decide di volta in volta la denominazione delle emittende Azioni di ciascun Comparto o classe. La Società ha inoltre facoltà di addebitare agli Azionisti il costo degli scambi dei certificati azionari.
- 6.07 La Società non è obbligata ad iscrivere più di quattro soggetti come possessori comuni di una o più Azioni. In caso di un'Azione detenuta in comune da più soggetti, la Società non è obbligata ad emettere più di un certificato azionario e la consegna di un certificato azionario di un'azione ad uno dei numerosi possessori comuni si intende fatta a tutti.
- 6.08 Qualora un certificato azionario venga danneggiato o cancellato o si presuma sia stato perduto, rubato o distrutto, viene rilasciato all'Azionista un nuovo certificato azionario per le stesse Azioni, previa richiesta subordinata alla consegna del precedente certificato azionario o (qualora si presuma sia stato perduto, rubato o distrutto) in osservanza delle condizioni di prova e risarcimento, nonché il pagamento di esborsi eccezionali della Società in relazione alla richiesta nella misura che gli Amministratori ritengano opportuna.

6.09 Non possono essere rilasciati certificati azionari fino a quando non sia stato pagato alla Società l'intero Prezzo di Sottoscrizione.

7.00 GIORNI DI VALUTAZIONE

7.01 Tutte le assegnazioni ed emissioni di Azioni in un Comparto, tranne che la prima assegnazione ed emissione di Azioni in tale Comparto, avranno effetto o saranno effettuate al Momento di Valutazione in un Giorno di Valutazione del relativo Comparto.

7.02 Tutti i riacquisti di Azioni in un Comparto avranno effetto o verranno effettuati al Momento di Valutazione in un Giorno di Valutazione del relativo Comparto.

8.00 ASSEGNAZIONE DI AZIONI

8.01 In base a quanto di seguito stabilito, la Società, in relazione ad un Giorno di Valutazione, al momento della ricezione dei seguenti documenti presentati dall'aspirante azionista della Società:-

- (a) una richiesta di Azioni del relativo Comparto e/o classe nella forma individuata di volta in volta dagli Amministratori;
- (b) le dichiarazioni sullo stato, sulla residenza o su altri requisiti richiesti di volta in volta dagli Amministratori; e
- (c) i pagamenti di Azioni con le modalità che la Società specifica di volta in volta;

assegna ed emette le Azioni in quel Comparto e/o classe al Prezzo di Sottoscrizione per ogni Azione determinato in conformità con gli Articoli dal 9.01 al 9.03 del presente Atto. Le richieste di Azioni vengono ricevute

dall'Amministratore nei termini stabiliti dai Consiglieri di Amministrazione secondo quanto previsto dall'attuale prospetto pubblicato dalla Società.

- 8.02 Senza pregiudizio delle disposizioni dell'Articolo 8.06 del presente Atto, l'assegnazione delle Azioni verrà fatta (salvo che gli Amministratori non stabiliscano diversamente) a patto che (salvo che il pagamento non sia stato già effettuato) il richiedente esegua il pagamento entro il periodo e nella valuta o valute che gli Amministratori considerino appropriati per ricevere sottoscrizioni e secondo le modalità richieste dagli Amministratori. In caso di liquidazione tardiva il richiedente è tenuto ad indennizzare la Società dell'ammontare delle perdite conseguenti (così come calcolate dagli Amministratori) sempre a condizione che qualora gli Amministratori ricevano un pagamento di Azioni in una valuta diversa dalla valuta denominata per il relativo Comparto o classe, gli Amministratori possano convertire o disporre la conversione degli importi ricevuti nella valuta denominata dei relativi Comparti, o classi o in altra valuta che gli Amministratori considerino appropriata in base alle circostanze, al tasso (ufficiale o no) che gli Amministratori o il loro delegato reputino appropriato in base alle circostanze; gli Amministratori avranno diritto di detrarre tutte le spese derivanti dalla conversione.
- 8.03 Gli Amministratori non sono vincolati ma sono autorizzati ad attendere il pagamento al netto prima di procedere all'emissione delle Azioni. Il pagamento delle sottoscrizioni è ricevuto dall'Amministratore entro i limiti di tempo stabiliti dai Consiglieri di Amministrazione così come previsto nell'attuale prospetto pubblicato dalla Società.
- 8.04 Gli Amministratori possono imporre una soglia minima di sottoscrizione alle richieste di Azioni (la "Sottoscrizione Minima"). La Sottoscrizione Minima, se prevista, può variare a seconda dei Comparti o classi. L'insieme degli investimenti di un richiedente nei diversi Comparti o classi può essere preso in considerazione ai fini della determinazione di detta soglia. Gli importi per le successive sottoscrizioni da parte di richiedenti che hanno già raggiunto la

Sottoscrizione Minima sono illimitati e possono variare a seconda dei Comparti o classi ma sono soggetti ai valori di sottoscrizione minima successiva stabiliti nell'attuale prospetto pubblicato dalla Società. Gli Amministratori possono ridurre o aumentare la Sottoscrizione Minima di volta in volta.

8.05 La Società (a richiesta degli Amministratori) soddisfa la richiesta di emissione di Azioni effettuando in favore del richiedente il trasferimento delle azioni interamente pagate. In tal caso, relativamente al trasferimento di Azioni, si farà riferimento, se pertinenti, –alle disposizioni relative all'assegnazione ed emissione di Azioni di cui al presente Atto .

8.06 L'assegnazione di Azioni può aver luogo provvisoriamente nonostante il pagamento al netto non sia stato ricevuto dalla Società o dal suo agente autorizzato, purché la richiesta di cui al sottoparagrafo (a) dell'Articolo 8.01 del presente Atto sia stata ricevuta dalla Società o dal suo agente autorizzato A CONDIZIONE CHE qualora l'importo suddetto non sia stato ricevuto entro il periodo stabilito dagli Amministratori, tale assegnazione provvisoria venga cancellata e le eventuali perdite o costi sostenuti dalla Società come conseguenza di tale cancellazione siano liquidate del relativo richiedente.

9.00 PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE

9.01 Gli Amministratori stabiliscono i termini, le condizioni ed il Prezzo di Sottoscrizione per Azione dell'offerta iniziale o del collocamento delle Azioni in un Comparto o classe.

9.02 Ogni assegnazione o collocamento di Azioni successivi in un Comparto o classe in relazione ad un Giorno di Valutazione vengono effettuati ad un prezzo unitario per Azione pari al Valore Patrimoniale Netto unitario in quel Comparto o classe come stabilito in conformità con le disposizioni dell'Articolo 14.00 del presente Atto. Dall'ammontare totale di sottoscrizione viene dedotta una commissione di sottoscrizione di un ammontare non eccedente il 5% della

sottoscrizione totale, da pagare al Gestore nominato dalla Società riguardo al relativo Comparto o ad altro soggetto che gli Amministratori determinino per il suo o loro assoluto uso e vantaggio. Il Gestore si riserva il diritto di ridurre od eliminare la commissione di sottoscrizione e può differenziare tra i richiedenti delle Azioni l'ammontare della/e commissione/i entro i limiti ammessi.

9.03 A condizione che gli Amministratori siano convinti che i termini di tale scambio non risultino tali da recare un sostanziale pregiudizio agli attuali Azionisti, gli Amministratori, nei Giorni di Valutazione, assegnano Azioni a ciascun Comparto o classe secondo termini relativi ai pagamenti effettuati conferendo alla Società gli Investimenti in cui possano essere investiti gli importi del relativo Comparto o classe secondo l'Articolo 18.00 e la politica di investimento degli Amministratori. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:-

- (i) non possono essere emesse Azioni fino a che gli Investimenti non siano stati conferiti al Depositario in modo per esso adeguato;
- (ii) subordinatamente a quanto precede, tale scambio verrà effettuato in modo (incluso quanto previsto relativamente al prelievo dal patrimonio della Società delle spese di scambio nonché di una commissione di sottoscrizione e rettifiche come specificato nell'articolo 9.02) che il numero di Azioni da emettere sarà il numero che sarebbe stato emesso in contanti al Prezzo di Sottoscrizione pari al valore degli Investimenti trasferiti;
- (iii) subordinatamente a quanto precede, gli Investimenti da trasferire alla Società vengono valutati sulla base decisa dagli Amministratori con il consenso del Depositario purché tale valore non ecceda il maggior ammontare che sarebbe stato ottenuto alla data dello scambio in applicazione delle norme sulla valutazione degli Investimenti contenute nell'Articolo 15.00;

- (iv) viene prelevata fuori dal patrimonio sociale in favore del nuovo Azionista una somma in contanti pari al valore al prezzo corrente delle frazioni di una Azione esclusa dal calcolo suddetto; e
- (v) il Depositario dovrà accertarsi che le condizioni di tale scambio non risultino pregiudizievoli per gli attuali Azionisti.

9.04 Non vengono assegnate Azioni in un particolare Giorno di Valutazione qualora nel relativo Giorno di Valutazione il calcolo del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto o classe di Azioni è temporaneamente sospeso in base all' Articolo 14.04 del presente Atto.

9.05 Il numero delle Azioni è calcolato a tre cifre decimali. Le Azioni frazionate non recano diritti di voto.

10.00 DETENTORI QUALIFICATI

10.01 Gli Amministratori hanno il potere (ma non l'obbligo) di imporre le restrizioni che ritengano necessarie o appropriate affinché le Azioni della Società non vengano acquistate o detenute da persone che violino la legge o i regolamenti di uno Stato od autorità di governo, inclusi senza limitazione i regolamenti applicabili al controllo degli scambi o da un soggetto statunitense o da chiunque si trovi in circostanze tali da sottoporre la Società a tassazione o a ritenute alla fonte in un qualsiasi Stato in forza della detenzione o del possesso beneficiario di Azioni od in forza di disposizione, trasferimento o rimborso di Azioni di tale soggetto, o della ricevuta delle distribuzioni riguardo ad esse.

10.02 Gli Amministratori in caso di domanda di Azioni o in ogni altro momento e di volta in volta possono richiedere che sia loro esibita tale prova in connessione con il contenuto degli Articoli dal 10.01 al 10.04 qualora lo ritengano a loro discrezione sufficiente.

10.03 Qualora un azionista divenga consapevole di essere detentore o possessore di Azioni contravvenendo alle restrizioni imposte dagli Amministratori in base all'Articolo 10.01 oppure contravvenendo alle leggi o ai regolamenti di uno Stato, egli deve richiedere immediatamente per iscritto alla Società di riacquistare tali Azioni secondo l'Articolo 11.00 del presente Atto, o trasferire tali Azioni a soggetto debitamente competente a detenere le stesse, a meno che non abbia già ricevuto un avviso in base all'Articolo 10.05.

10.04 Qualora giunga all'attenzione degli Amministratori o qualora gli Amministratori abbiano ragione di ritenere che alcune Azioni siano detenute direttamente o in maniera privilegiata da:-

(a) Soggetti in contravvenzione alle restrizioni stabilite dagli Amministratori in base all'Articolo 10.01;

(b) Soggetti in violazione di legge o regolamento di uno Stato o autorità di governo in forza dei quali tale soggetto non è competente a detenere tale Azione; o

(c) Soggetto/i o persona/e statunitense/i in circostanze (sia direttamente che indirettamente riguardanti tale soggetto o soggetti e sia singolarmente che congiuntamente ad altra/e persona/e o soggetto/i collegato/i o no, o ogni altra circostanza che gli Amministratori ritenga rilevante) che secondo gli Amministratori potrebbero sottoporre la Società a tassazione o a ritenuta alla fonte o comunque a svantaggi pecuniari che qualcuno o tutti tra loro non avrebbero subito o non vi sarebbero incorsi, o comunque in circostanze che gli Amministratori a loro unica discrezione considerano pregiudizievoli per gli interessi degli Azionisti della Società;

gli Amministratori sono autorizzati a (i) dare avviso (nel modo che gli Amministratori ritengano appropriato) a tale soggetto richiedendogli di (a)

trasferire tali Azioni di Partecipazione ad un soggetto competente o autorizzato a possedere le stesse senza contravvenire alle restrizioni stabilite dagli Amministratori, o (b) richiedere per iscritto il rimborso di tali Azioni di Partecipazione in conformità con l'Articolo 10.00 e/o (ii) appropriarsi, rimborsare obbligatoriamente e/o cancellare tale numero di Azioni di Partecipazione detenute da tale soggetto al quale si richieda di liquidare l'ammontare della tassazione o della ritenuta derivante dalla detenzione o dal possesso beneficiario di Azioni di Partecipazione da parte di tale soggetto inclusi interessi o penalità dovuti al riguardo.

10.05 Qualora il soggetto al quale il suddetto avviso è inviato in base all'Articolo 10.04, entro 30 giorni dall'invio di tale avviso, non trasferisca le Azioni o non richieda per iscritto alla Società di riacquistare le Azioni, si intenderà, immediatamente allo spirare dei 30 giorni, che il medesimo abbia richiesto il riacquisto di tutte le Azioni oggetto di tale avviso, e qualora gli sia stato rilasciato un certificato per le sue azioni dovrà consegnare immediatamente il certificato alla Società e la Società fungerà da suo procuratore e gli Amministratori saranno autorizzati a nominare un soggetto per firmare tali documenti per suo conto così come richiesto ai fini del riacquisto. A tale riacquisto si applicano le disposizioni dell'Articolo 11.00 per tale riacquisto come sopra detto, e salvo che la presunta richiesta di rimborso delle Azioni non possa essere revocata nonostante la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione possa essere stata sospesa ai sensi dell'Articolo 14.04.

10.06 Il/i soggetto/i a cui si applichino gli Articoli 10.01, 10.03, 10.04 e 10.05 del presente Atto sono tenuti ad indennizzare la Società, gli Amministratori, il Gestore, il Gestore degli Investimenti ed il Depositario, ed ogni Azionista per le perdite subite da essa o da essi come conseguenza dell'acquisto o del possesso di Azioni della Società da parte di tale/i soggetto/i.

11.00 RIACQUISTO DI AZIONI

- 11.01 Come di seguito meglio specificato, la Società ha il potere di riacquistare le sue Azioni interamente rimaste insolute del relativo Comparto e/o classe nel Giorno di Valutazione per il relativo Comparto e/o classe con le denominazioni che gli Amministratori decidono di volta in volta.
- 11.02 L’Azionista può in ogni momento richiedere alla Società di riacquistare tutte o parte delle sue Azioni in un Comparto o classe con la denominazione che gli Amministratori decidono di volta in volta nel successivo Giorno di Valutazione per quel Comparto o classe. Tale richiesta è irrevocabile salvo quanto sia diversamente approvato per iscritto da parte della Società.
- 11.03 Le richieste di riacquisto devono essere ricevute dall’Amministratore entro i termini stabiliti dagli Amministratori così come previsto dall’attuale prospetto pubblicato dalla Società. Una richiesta di riacquisto non verrà inoltrata finché la Società non abbia ricevuto una completa richiesta di riacquisto e tutta la relativa documentazione da parte dell’Azionista.
- 11.04 In caso di tale richiesta, la Società riacquisterà tali Azioni, salvo sospensione di detta obbligazione di riacquisto ai sensi dell’Articolo 14.04 del presente Atto. Le Azioni che vengono riacquistate dalla Società vengono cancellate.
- 11.05 All’Azionista verrà corrisposto un prezzo per Azione corrispondente al Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato in conformità alle disposizioni dell’Articolo 14.00, a condizione che gli Amministratori siano autorizzati a dedurre dai proventi del rimborso la somma necessaria ad esonerare la Società da ogni onere di tassazione o di ritenuta inclusi interessi o penali dovuti per i medesimi e/o per appropriarsi, rimborsare obbligatoriamente e/o cancellare tale numero di Azioni detenute dall’Azionista al quale si richiede di dedurre l’ammontare della tassazione derivante dalla detenzione o dal possesso beneficiario di Azioni da parte dell’Azionista inclusi interessi e penali dovuti al riguardo.

- 11.06 Viene dedotta, dai proventi del rimborso, una commissione non eccedente il 2% dell'ammontare totale del rimborso, e viene pagata al Gestore per il suo assoluto uso e beneficio. Gli Amministratori si riservano il diritto di ridurre o di rinunciare alla commissione di rimborso e possono differenziare tra gli Azionisti l'ammontare della/e commissione/i entro i limiti permessi.
- 11.07 Il relativo Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà il Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato nel relativo giorno di Valutazione.
- 11.08 La somma dovuta all'Azionista in base al presente Articolo verrà pagata nella valuta denominata del relativo Comparto o classe o in ogni altra/e valuta/e che gli Amministratori abbiano ritenuto appropriate. Subordinatamente alla previa ricezione della corretta documentazione originale, i proventi totali del riacquisto verranno inviati entro dieci (10) Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione in cui il riacquisto è effettuato con trasferimento telegrafico al conto bancario indicato dall'Azionista.
- 11.09 Le richieste di riacquisto di Azioni non saranno valide ed efficaci a meno che, nel caso di Azioni per le quali sia stato emesso un certificato, il certificato o i certificati per tali Azioni corrispondenti alla matrice, se esistente, siano allegati alla richiesta o debitamente firmati o una conferma scritta dell'Azionista (relativa a quelle azioni) accompagni tale richiesta.
- 11.10 In caso di riacquisto solo di parte delle Azioni comprese in un certificato gli Amministratori provvedono all'emissione di un certificato di saldo per il saldo di tali azioni gratuitamente.
- 11.11 Laddove sia stato emesso un certificato gli Amministratori possono a loro discrezione essere dispensati dalla produzione di un certificato che sia andato perduto o distrutto qualora il possessore di Azioni le riacquisti con i requisiti

simili a quelli applicabili nel caso di domanda per la sostituzione di un certificato perduto o distrutto in base all'Articolo 6.00.

- 11.12 Subordinatamente a quanto stabilito in seguito e come previsto nell'Articolo 11.02, un Azionista non è autorizzato a revocare una richiesta di riacquisto debitamente presentata in conformità al presente Articolo.
- 11.13 Qualora il numero di Azioni di uno specifico Comparto che non si riescono a riacquistare in un Giorno di Valutazione è pari ad un decimo o più del numero totale di Azioni in emissione in quello specifico Comparto in quel giorno, gli Amministratori possono a loro discrezione rifiutarsi di riacquistare le Azioni che eccedano un decimo del numero totale di Azioni in emissione in quel Comparto come sopra spiegato e, qualora si rifiutino, le richieste di riacquisto in quel Giorno di Valutazione verranno ridotte in percentuale e le Azioni a cui ciascuna richiesta si riferisce che non vengono riacquistate a causa di tale rifiuto verranno trattate come se sia stata fatta una richiesta di riacquisto in relazione a ciascun Giorno di Valutazione successivo fino a quando tutte le Azioni cui si riferisce la richiesta originaria siano state riacquistate. Le richieste di riacquisto che provengono da un precedente Giorno di Valutazione verranno soddisfatte con priorità rispetto alle successive (entro i limiti di seguito indicati).
- 11.14 Qualora il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto viene sospeso oltre il giorno in cui sarebbe stato sospeso normalmente a causa di una dichiarazione o avviso da parte degli Amministratori ai sensi dell'Articolo 14.04, il diritto dell'Azionista di avere le proprie Azioni riacquistate in base al presente Articolo verrà ugualmente sospeso e durante il periodo di sospensione egli può revocare la richiesta di riacquisto delle proprie Azioni (qualora vi sia). La revoca di una richiesta di riacquisto secondo le disposizioni del presente Articolo deve essere fatta per iscritto ed avrà effetto solo se effettivamente ricevuta dalla Società o dal suo agente debitamente autorizzato prima della fine della sospensione. Qualora la richiesta non venga revocata il riacquisto delle

Azioni verrà effettuato nel Giorno di Valutazione successivo alla fine della sospensione.

12.00 RIACQUISTO DI AZIONI AD OPZIONE DELLA SOCIETÀ

12.01 The Società può, con avviso agli Azionisti della Società di non meno di quattro né più di dodici settimane (che scadono in un Giorno di Valutazione), riacquistare al Prezzo di Riacquisto in tale Giorno di Valutazione, tutte le Azioni in un Comparto o classe di Azioni o tutti i Comparti di Azioni non precedentemente riacquistati.

12.02 Qualora le Azioni in uno specifico Comparto o classe devono essere riacquistate come anticipato gli Amministratori possono, con l'approvazione di una Delibera Speciale, dividere tra gli Azionisti *in specie* tutte o parte delle attività del relativo Comparto o classe in base al numero di Azioni detenute da ciascun Azionista nel relativo Comparto in conformità all'Articolo 14.00, a condizione che tale Azionista sia autorizzato a richiedere la vendita di un'attività o delle attività proposte di essere in tal modo distribuite e la distribuzione a tale Azionista dei proventi liquidi della vendita. I costi di tale vendita saranno sostenuti dal relativo Azionista. Gli Amministratori possono (i) trattenere dalla distribuzione dei beni o dal pagamento ad un Azionista tali Investimenti o denaro liquido e/o (ii) appropriarsi e/o cancellare tale numero di Azioni detenute da tale Azionista in quanto avente un valore sufficiente ad esonerare da qualsiasi forma di tassazione o di ritenuta derivanti da tale detenzione o possesso beneficiario dell'Azionista di Azioni, inclusi interessi o penali dovuti al riguardo.

12.03 Qualora le Azioni debbano essere riacquistate come già detto e tutte o parte dell'attività o proprietà del relativo Comparto o classe di Azioni o parte del patrimonio della Società vengono proposti per essere trasferiti o venduti ad un'altra società (in seguito chiamata "la "Destinataria") gli Amministratori

possono, con l'approvazione di una Deliberazione Speciale di quel Comparto o classe che conferisca agli Amministratori sia un mandato generale che un mandato in relazione ad un accordo particolare, ricevere come corrispettivo o come parte di un corrispettivo per tale trasferimento o vendita azioni, quote, polizze o altri interessi o proprietà della Destinataria per la distribuzione tra i suddetti Azionisti, di quel Comparto o classe o possono negoziare altri accordi in cui i suddetti Azionisti di quel Comparto o classe possono, invece di ricevere denaro o proprietà, o, in aggiunta a ciò, partecipare agli utili o ricevere qualsiasi altro beneficio dalla Destinataria.

13. SCAMBIO DI AZIONI

13.01 In conformità a quanto stabilito in seguito ed alle limitazioni imposte in base al presente Atto, nonché ad ogni ulteriore limitazione che possa essere di volta in volta imposta dagli Amministratori ed indicata nel vigente Prospetto, l'Azionista di una classe (la "classe Originaria") avrà la facoltà di scambiare tutte o parte delle Azioni ("Scambio") (aventi un valore al momento dello Scambio non minore dell'ammontare determinato dagli Amministratori di volta in volta e risultante dal prospetto della Società) in Azioni di un'altra classe (la "Nuova classe") (sia dello stesso che di un differente Comparto) già esistenti o oggetto di un accordo per portarle ad esistenza gratuitamente come di seguito riportato:-

- Le Azioni di una classe particolare possono essere scambiate con Azioni della stessa classe ma con una diversa valuta di riferimento entro lo stesso o diverso Comparto;

-

- Le Azioni di una classe particolare possono essere scambiate con Azioni della stessa classe con la stessa valuta di riferimento ma in un diverso Comparto;

- Tutti gli altri scambi di Azioni sono soggetti al pagamento di una commissione di scambio (non eccedente il 5%) che sarà dovuta al Gestore a suo assoluto uso e vantaggio. Il Gestore può a sua esclusiva discrezione rinunciare a tale commissione o differenziare tra i richiedenti l'ammontare di tale/i commissione/i.

13.02 Le domande di Scambio verranno ricevute dall'Amministratore entro i limiti di tempo stabiliti dagli Amministratori come risulta dall'attuale prospetto pubblicato dalla Società. Le domande di Scambio non verranno inoltrate fino a quando la Società non abbia ricevuto una completa domanda di Scambio e tutta l'altra relativa documentazione dall'Azionista.

13.03 Il Richiedente non avrà la facoltà, senza il consenso degli Amministratori, di revocare una domanda di Scambio debitamente effettuata in conformità con il presente Articolo eccetto nelle circostanze in cui egli avrebbe avuto la facoltà di revocare una richiesta di riacquisto di Azioni, e tale revoca avrà effetto solo se effettuata in conformità con le disposizioni del presente atto riguardanti il riacquisto.

13.04 Lo Scambio di Azioni della classe Originaria comprese nella richiesta di Scambio verrà effettuato nel modo consentito dagli Avvisi e stabilito dagli Amministratori e, senza pregiudizio per la generalità di quanto segue, può essere effettuato mediante riacquisto di tali Azioni della classe Originaria (salvo che gli importi di riacquisto non vengano liberati al richiedente) e l'assegnazione ed emissione di Azioni della Nuova classe. Tale riacquisto avrà luogo nel Giorno di Valutazione al Momento di Valutazione della classe Originaria e tale assegnazione avrà luogo nello stesso Giorno di Valutazione nello stesso Momento di Valutazione della Nuova classe o (se il Momento di Valutazione non è lo stesso) nel successivo Giorno di Valutazione al Momento di Valutazione della Nuova classe.

13.05 Il numero di Azioni della Nuova classe/Comparto da assegnare ed emettere allo Scambio verrà determinato dagli Amministratori o loro delegati in conformità (o per quanto possibile in conformità) con la seguente formula:

$$S = \frac{(R \times RP \times ER) - F}{SP}$$

dove:-

S = il numero di Azioni della Nuova classe che saranno assegnate;

R = il numero di Azioni della classe Originaria da scambiare;

RP= il Prezzo di Riacquisto di un'Azione della classe Originaria calcolato al Momento di Valutazione nel relativo Giorno di Valutazione successivo alla richiesta di Scambio;

ER= il fattore di conversione della valuta (se del caso) determinato dagli Amministratori come nel relativo Giorno di Valutazione rappresentante il tasso effettivo di scambio applicabile al trasferimento di attività tra la classe Originaria e la Nuova classe dopo le opportune modifiche rese necessarie per riflettere il costo effettivo sostenuto per tale reinvestimento;

SP= il Prezzo di Sottoscrizione di un'Azione della Nuova classe (insieme a qualsiasi commissione di sottoscrizione applicabile alla Nuova classe calcolato al Momento di Valutazione nel relativo Giorno di Valutazione della Nuova classe successivo alla richiesta di Scambio.

F= La commissione dovuta per lo scambio, non eccedente il 5%.

- 13.06 Nello Scambio gli Amministratori possono far sì che l'opportuno ammontare o valore delle attività venga trasmesso dalla parte che si riferisce alle Azioni della classe Originaria a quella che si riferisce alle Azioni della Nuova classe.
- 13.07 Laddove sia stato emesso un certificato azionario, non potrà essere effettuato alcuno Scambio in base al presente Articolo, né potrà essere emesso un certificato in relazione alle Azioni della Nuova classe così assegnate, finché gli Amministratori non ricevano in Sede il/i certificato/i corrispondenti alla matrice (se del caso) allegata che rappresenti il relativo numero di Azioni della classe Originaria così scambiate o da scambiare insieme alla relativa richiesta di Scambio. Laddove non sia stato emesso un Certificato Azionario, il Numero ed i dettagli dell'Azionista devono essere forniti con la richiesta di Scambio.
- 13.08 Nello Scambio di tutte o parte della Azioni comprese in un certificato, gli Amministratori procurano, al ricevimento di un/dei certificato/i debitamente firmato per le Azioni da convertire, un nuovo certificato, e, nel caso di uno Scambio di una parte sola delle Azioni comprese in un certificato, un certificato di saldo da emettersi gratuitamente in relazione alle Azioni della Nuova classe e della classe Originaria (se del caso) da inviarsi al possessore di tali Azioni o secondo le sue istruzioni.
- 13.09 Il numero di Azioni della Nuova classe verrà calcolato a tre cifre decimali. Le Azioni Frazionarie non recheranno diritti di voto.
- 13.10 L'Azionista che effettui lo scambio dalla classe Originaria o Comparto alla Nuova classe o Comparto deve rispettare il valore Minimo di Sottoscrizione e di sottoscrizione successiva applicabili alla Nuova classe o Comparto come indicato nell'Articolo 8.04.
- 14.00 CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

14.01 Gli Amministratori in ogni Giorno di Valutazione calcolano il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto in conformità alle seguenti disposizioni.

Il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto viene calcolato ad ogni Momento di Valutazione in ogni Giorno di Valutazione deducendo le passività del rilevante Comparto calcolati in base all'Articolo 15.01 del presente Atto dal valore delle attività finanziarie del rilevante Comparto calcolato in base all'Articolo 15.01 nel Momento di Valutazione nel Giorno di Valutazione.

14.02 Il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto verrà calcolato ad ogni Momento di Valutazione in ogni Giorno di Valutazione deducendo le passività del relativo Comparto calcolate in base all'Articolo 15.01 del presente Atto dal valore delle attività del relativo Comparto calcolato in base all'Articolo 15.01 al Momento di Valutazione nel Giorno di Valutazione.

14.03 Il Valore Patrimoniale Netto per Azione viene calcolato ad ogni Momento di Valutazione in ogni Giorno di Valutazione dividendo il Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto per il numero di Azioni nel relativo Comparto in emissione, in maniera appropriata, nel relativo Giorno di Valutazione e arrotondando il risultato a tre cifre decimali a condizione che nel calcolare tale numero di Azioni in emissione:-

- (i) ogni Azione che gli Amministratori concordino venga emessa verrà considerata in emissione; e
- (ii) qualora sia stato dato dagli Amministratori al Depositario avviso di una riduzione del capitale sociale mediante cancellazione delle Azioni ma tale cancellazione non sia stata completata, le Azioni da cancellare non verranno considerate in emissione.

Qualora più di una classe di Azioni sia in emissione riguardo ad un Comparto, il Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto verrà attribuito ad ogni classe

in base al numero di Azioni in emissione in ciascuna classe nel Giorno di Valutazione immediatamente precedente. Laddove si applichino diversi oneri, costi o passività riguardo a diverse classi (inclusa la Commissione di Gestione annuale), questi sono esclusi dal calcolo iniziale del Valore Patrimoniale Netto del Comparto ed applicati separatamente al Valore Patrimoniale Netto attribuito alla relativa classe. La parte di Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto attribuibile a ciascuna classe verrà poi convertita nella relativa valuta di riferimento della classe degli indici di scambio prevalenti applicati dall'Amministratore e verrà divisa per il numero di Azioni della relativa classe in emissione nel relativo Giorno di Valutazione in modo da calcolare il Valore Patrimoniale Netto per Azione della relativa classe.

14.04 Gli Amministratori possono, con il consenso del Depositario, in ogni momento e di volta in volta, sospendere temporaneamente il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto e l'emissione, riacquisto e conversione di Azioni nei seguenti casi:

- in ogni periodo (tranne che nelle chiusure per feste ordinarie o fine-settimana consueti) in cui un mercato o una Borsa Riconosciuta siano chiusi ed essi siano il maggior mercato o Borsa Riconosciuta per una parte significativa degli Investimenti del relativo Comparto, o in cui la negoziazione al riguardo sia limitata o sospesa;
- durante un periodo in cui vi sia un'emergenza che abbia come risultato di non rendere praticamente possibile la disponibilità dal Comparto di Investimenti che costituiscano una parte sostanziale delle attività del relativo Comparto, o di non rendere possibile il trasferimento di importi coinvolti nell'acquisizione o disposizione degli Investimenti a tassi normali di scambio, o di non rendere praticamente possibile agli Amministratori o loro delegato di determinare facilmente il valore delle attività del relativo Comparto;

- durante guasti ai mezzi di comunicazione normalmente impiegati nella determinazione del prezzo di un qualsiasi Investimento del relativo Comparto o dei prezzi attuali sui mercati o Borse Riconosciute;
- qualora per qualsiasi motivo i prezzi degli Investimenti del relativo Comparto non possono essere accertati ragionevolmente, tempestivamente o accuratamente; o
- durante un periodo in cui la rimessa di importi che saranno o potranno essere coinvolti nella realizzazione di o nel pagamento di un qualsiasi Investimento del relativo Comparto non possa, nell'opinione degli Amministratori, essere effettuata a tassi normali di scambio.

14.05 L' avviso di dette sospensioni e l'avviso della decisione di tali sospensioni verrà dato dalla Società nel modo che gli Amministratori considerino appropriato ai soggetti probabilmente interessati al riguardo e verrà dato immediatamente alla Autorità di Vigilanza Finanziaria e altre competenti autorità di controllo.

15.00 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'

15.01 Il valore delle attività di ciascun Comparto viene determinato come segue:

- (a) attività quotate e negoziate regolarmente su una Borsa Riconosciuta e per le quali le quotazioni di mercato sono prontamente disponibili o negoziate in mercati secondari vengono valutate al prezzo di chiusura sulla borsa principale nel mercato per tale investimento al Momento di Valutazione nel relativo Giorno di Valutazione a condizione che il valore di un investimento quotato in una Borsa Riconosciuta ma acquisito o negoziato sopra la pari o sotto la pari fuori o off il rilevante mercato o su un mercato secondario possa essere valutato prendendo in considerazione il livello di premio o sconto alla data di valutazione dell'investimento con l'approvazione del Depositario.

Gli Amministratori, in consultazione con il Gestore degli Investimenti, possono adattare il valore di ognuna di tali attività qualora, in riferimento alla valuta, alla negoziabilità e ad altri elementi che considerino rilevanti, reputino che tale adattamento sia richiesto per rispecchiare il corretto valore in questione con l'approvazione del Depositario.

- (b) qualora le attività siano quotate in molte Borse Riconosciute, si applica il prezzo di chiusura della Borsa Riconosciuta che, nell'opinione degli Amministratori, in consultazione con il Gestore degli Investimenti, costituisce il principale mercato per tali attività;
- (c) se per specifiche attività non è disponibile il prezzo di chiusura di cui alle precedenti lettere (a) e (b), o esso non corrisponde al loro giusto valore, nell'opinione degli Amministratori in consultazione con il Gestore degli Investimenti, il valore verrà calcolato con metodi alternativi con attenzione ed in buona fede dagli Amministratori, approvato a tal fine dal Depositario, in consultazione con il Gestore degli Investimenti allo scopo di stabilire il probabile valore di realizzo per tali attività al Momento di Valutazione nel relativo Giorno di Valutazione;
- (d) Un particolare Comparto può valutare tutti i titoli di cui alle precedenti lettere a) e b) o (i) al prezzo medio di mercato invece che al prezzo di chiusura; oppure (ii) al prezzo di offerta invece che al prezzo di chiusura se indicato nel relativo Supplemento. Tuttavia un particolare Comparto deve essere coerente riguardo alla politica dei prezzi per i suddetti titoli, non potendo valutare alcuni di essi al prezzo di chiusura, ed altri al prezzo medio di mercato o al prezzo di offerta e viceversa;
- (e) in tutti i casi tranne le precedenti lettere (a) e (b) verrà approvata dal Depositario la persona competente responsabile della valutazione delle

attività, che per la Società sono gli Amministratori, in consultazione con il Gestore degli Investimenti, agendo in buona fede e in conformità alle procedure di seguito descritte;

- (f) nel caso in cui le attività nel relativo Giorno di Valutazione non siano quotate o scambiate in una Borsa Riconosciuta, tali attività saranno valutate dagli Amministratori con attenzione ed in buona fede ed in consultazione con il Gestore degli Investimenti al valore probabile di realizzo al Momento di Valutazione. Tale valore probabile di realizzo viene determinato usando una quotazione di offerta da un broker. A causa della natura di tali attività non quotate e la difficoltà di ottenere una valutazione da altre fonti, tale professionista competente può essere collegato al Gestore degli Investimenti;
- (g) denaro e altre attività liquide verranno valutati al loro valore nominale con l'interesse maturato, dove applicabile, al Momento di Valutazione nel relativo Giorno di Valutazione;
- (h) quote o azioni in organismi di investimento collettivo (tranne quelli valutati ai sensi dei paragrafi (a) o (b) di cui sopra) verranno valutati all'ultimo valore patrimoniale netto disponibile del relativo organismo di investimento collettivo;
- (i) un valore espresso diversamente che nella valuta di riferimento del relativo Comparto ed ogni prestito in una moneta diversa dalla valuta di riferimento del relativo Comparto verrà convertito nella valuta di riferimento del relativo Comparto al tasso (ufficiale o meno) che gli Amministratori considerino appropriato a seconda delle circostanze;
- (j) gli strumenti derivati negoziati in un mercato verranno valutati al prezzo del saldo per tali strumenti in tale mercato. Laddove tali strumenti derivati non siano negoziati in un mercato, il loro valore sarà la

quotazione giornaliera della controparte a condizione che la valutazione sia approvata o verificata settimanalmente da una parte indipendente nominata dal Gestore degli Investimenti ed approvata in proposito dal Depositario.

- (k) i contratti di scambio stranieri a tempo verranno valutati da una fonte di prezzo indipendente in riferimento al prezzo al Momento di Valutazione in un Giorno di Valutazione nel quale possa essere concluso un nuovo contratto a tempo della stessa dimensione e scadenza.
- (l) in deroga a quanto precede:
 - (i) in relazione ai Comparti del tipo del mercato monetario, gli Amministratori possono a loro discrezione, con il parere del Gestore degli Investimenti, valutare obbligazioni, lettere commerciali, obbligazioni a tasso di interesse variabile o strumenti simili sulla base del costo ammortizzato. In tali casi, tutti i titoli (diversi dalle obbligazioni a tasso di interesse variabile) avranno una scadenza residuale di 15 mesi o inferiore. Ai fini dell'applicazione della base di valutazione del costo ammortizzato alle obbligazioni a tasso di interesse variabile, si applica quanto segue:
 - (ii) gli Amministratori, con il parere del Gestore degli Investimenti, devono stabilire che le obbligazioni a tasso di interesse variabile hanno un valore di mercato che si avvicina alla relativa valutazione di costo ammortizzato;
 - (iii) l'obbligazione a tasso di interesse variabile ha un intervallo di rifissazione della cedola/tasso di interesse annuale o inferiore; e

- (iv) l'obbligazione a tasso di interesse variabile ha una scadenza residuale, misurata alla data in cui l'emittente deve incondizionatamente ripagare l'importo principale al Comparto a seguito di scadenza, opzione put o altri meccanismi di rimborso, di due anni o inferiore. Le obbligazioni a tasso di interesse variabile con qualità del credito alta e con scadenza residuale tra i 2 e i 5 anni possono essere valutati usando la base di valutazione del costo ammortizzato. Gli Amministratori, con il parere del Gestore degli Investimenti, monitoreranno il valore delle obbligazioni a tasso di interesse variabile usando la base di valutazione del costo ammortizzato al fine di assicurare che la valutazione delle obbligazioni a tasso di interesse variabile (come calcolato con la base di valutazione del costo ammortizzato) non si discosti in maniera significativa dal loro valore di mercato reale. In particolare, gli Amministratori, con il parere del Gestore degli Investimenti, utilizzeranno il valore di mercato nel caso in cui il valore di mercato di una determinata obbligazione a tasso di interesse variabile si discosti in misura superiore all'1% dalla valutazione del costo ammortizzato.

Nel caso in cui sia impossibile o non corretto effettuare una valutazione di una specifica attività in conformità con le regole di valutazione esposte nei paragrafi dal (b) all'(h) di cui sopra, gli Amministratori sono autorizzati ad usare altri metodi di valutazione generalmente riconosciuti in modo da giungere ad una valutazione appropriata di quella specifica attività, a condizione che il metodo alternativo di valutazione sia approvato dal Depositario.

Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto, saranno tenute in considerazione disposizioni appropriate per le spese e commissioni del Comparto così come per il reddito derivante dagli investimenti del comparto.

Nel calcolo del valore delle attività di ciascun Comparto:-

- (i) le attività del Comparto saranno valutate con riferimento agli ultimi prezzi o valore disponibili al Momento di Valutazione nel Giorno di Valutazione;
- (ii) le attività del Comparto sono considerate comprensive non solo del denaro e delle proprietà nelle mani del Depositario, ma anche dell'ammontare di denaro o altra proprietà che debba essere ricevuta in base alle Azioni che sia concordato vengano emesse;
- (iii) laddove sia stato concordato di acquistare o vendere degli Investimenti ma tali acquisti o vendite non siano stati completati, tali Investimenti e l'acquisto lordo o il corrispettivo netto di vendita vengono inclusi o esclusi a seconda se tali acquisti o vendite siano stati debitamente completati;
- (iv) laddove sia stato dato avviso da parte degli Amministratori al Depositario di una riduzione del capitale sociale mediante cancellazione di Azioni ma tale cancellazione non sia stata completata, le attività del relativo Comparto vengono ridotte dall'ammontare dovuto agli Azionisti per tale cancellazione;
- (v) viene aggiunto alle attività del Comparto il valore attuale o stimato di qualunque forma di tassazione di natura finanziaria, secondo l'opinione degli Amministratori, può essere recuperata dalla Società in relazione a quel Comparto;
- (vi) viene aggiunta alle attività del Comparto una somma che rappresenti un interesse o altro reddito derivante ma non ricevuto (interesse o altro reddito che si ritenga maturato) in relazione a quel Comparto; e

- (vii) viene aggiunto alle attività del Comparto l'ammontare totale (attuale o stimato dagli Amministratori) di reclami di rimborso anticipato di tassazione imposta sul reddito inclusi reclami relativi alla remunerazione dell'Amministratore e all'esenzione dalla doppia imposizione;

Le passività di ciascun Comparto vengono valutate nel Momento di Valutazione nel relativo Giorno di Valutazione e si ritiene che includano *inter alia* le spese e passività di cui all'Articolo 2.04 del presente Atto nonché:-

- (i) l'ammontare totale delle passività attuali o stimate dovute regolarmente al di fuori delle attività del relativo Comparto, incluso il caso di strumenti di debito in sospeso emessi dalla Società a beneficio del relativo Comparto e ciascuno e tutti i prestiti della Società in relazione al relativo Comparto; nel caso di tutti gli interessi su tali passività l'ammontare totale maturato nel relativo Giorno di Valutazione; nel caso di commissioni e spese da pagare su tali passività (ma escludendo le passività prese in considerazione nella determinazione del valore delle attività del relativo Comparto) l'ammontare totale da pagare prima o nel relativo Giorno di Valutazione; ed in caso di redditi di capitale non realizzati la passività stimata dagli Amministratori per la tassa in questione nel relativo Giorno di Valutazione;
- (ii) sarà dovuta tale somma in relazione alla tassa (se del caso) sui redditi netti di capitale realizzati durante l'attuale Esercizio Sociale prima della valutazione così come effettuata dagli Amministratori;
- (iii) l'ammontare (se del caso) della distribuzione dichiarata dagli Azionisti del relativo Comparto o classe o dagli Amministratori in base all'Articolo 31.00 del presente Atto in relazione all'ultimo Esercizio Sociale precedente ma non distribuita al riguardo;

- (iv) l'ammontare totale (attuale o stimato dagli Amministratori) delle passività per la tassazione imponibile sul reddito inclusa l'imposta sul reddito e sulle persone giuridiche, se del caso, (ma non tasse imponibili sul capitale o su redditi di capitale non realizzati);
- (v) l'ammontare totale delle passività attuali o stimate per la ritenuta (se del caso) da pagare sugli Investimenti del relativo Comparto in relazione all'attuale Esercizio Sociale;
- (vi) la remunerazione dell'Amministratore maturata ma non pagata insieme ad una somma pari all'imposta sul valore aggiunto ad essa relativa (se del caso) da pagare prima o nel relativo Giorno di Valutazione;
- (vii) la remunerazione del Depositario maturata ma non pagata insieme ad una somma pari all'imposta sul valore aggiunto ad essa relativa (se del caso) da pagare prima o nel relativo Giorno di Valutazione e le spese di cui all'Articolo 2.04;
- (viii) il compenso del Gestore degli Investimenti maturato ma non pagato insieme ad una somma pari all'imposta sul valore aggiunto ad essa relativa (se del caso) da pagare prima o nel relativo Giorno di Valutazione;
- (ix) il compenso dei Distributori maturato ma non pagato insieme ad una somma pari all'imposta sul valore aggiunto ad essa relativa (se del caso) da pagare prima o nel relativo Giorno di Valutazione;
- (x) l'ammontare totale (attuale o stimato dagli Amministratori) di ogni altra passività (eccetto il compenso dell'Amministratore, del Depositario, del Gestore degli Investimenti e dei Distributori) da pagare opportunamente al di fuori del patrimonio del relativo Comparto (incluse tutte le spese

ammortizzate di installazione, di esercizio e di amministrazione) prima o nell'Giorno di Valutazione;

(xi) un ammontare del relativo Giorno di Valutazione che rappresenti la passività progettata delle relative richieste di Azioni in relazione alle garanzie emesse e/o opzioni scritte dal relativo Comparto;

(xii) un ammontare del relativo Giorno di Valutazione che rappresenti la passività progettata del relativo Comparto in relazione a costi e spese che il relativo Comparto dovrebbe sostenere nel caso di successiva liquidazione.

15.02 Verranno altresì tenute in considerazione disposizioni particolari per le spese e commissioni addebitate al relativo Comparto nonché per il reddito maturato sugli Investimenti.

15.03 In assenza di mala fede, colpa o errore manifesto, ogni decisione presa dagli Amministratori o da un loro delegato nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto o del Valore Patrimoniale Netto per Azione, sarà definitiva e vincolante per la Società e per gli Azionisti presenti, passati o futuri. Il risultato di ciascun calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto o il Valore Patrimoniale Netto per Azione verrà certificato da un Amministratore o da un rappresentante debitamente autorizzato o delegato degli Amministratori.

16.00 TRASFERIMENTO E TRASMISSIONE DI AZIONI

16.01 Il trasferimento di Azioni verrà effettuato al valore che gli Amministratori possono decidere di volta in volta in conformità con le seguenti disposizioni.

16.02 Non può essere effettuato alcun trasferimento di Azioni per Garanzia degli Amministratori senza il previo consenso scritto della Società.

16.03 Gli Amministratori possono in ogni momento ordinare che le Azioni per Garanzia degli Amministratori vengano obbligatoriamente acquistate dal possessore di queste al prezzo stabilito nel paragrafo (b) del presente Atto nel modo seguente:

- (a) Gli Amministratori effettuano una notifica (in seguito indicata come “Notifica di Acquisto”) alla persona che risulti nel registro il possessore delle Azioni per Garanzia degli Amministratori da acquistare (il “Venditore”), specificando le Azioni da acquistare come anticipato, il prezzo da pagare per tali azioni, la persona a favore della quale tale possessore deve eseguire un trasferimento di tali azioni ed il luogo nel quale si debba pagare il prezzo di acquisto riguardo a tali azioni. La Notifica di Acquisto può essere effettuata presso il Venditore mediante spedizione della stessa in una busta registrata prepagata indirizzata al Venditore al suo indirizzo risultante dal Registro. Il Venditore, di conseguenza, sarà immediatamente obbligato a consegnare alla Società entro 10 giorni dalla data della Notifica di Acquisto un trasferimento debitamente eseguito delle azioni specificate nella Notifica di Acquisto in favore della persona specificata nella Notifica di Acquisto.
- (b) Il prezzo dovuto per ogni Azione per Garanzia degli Amministratori trasferita secondo il presente Articolo sarà €1.00.
- (c) Nel caso in cui il Venditore non concluda la vendita di Azioni per Garanzia degli Amministratori che siano diventate vincolate al trasferimento come sopra detto, gli Amministratori possono autorizzare alcune persone ad eseguire il trasferimento di tale(i) Azion(e)i in conformità alle istruzioni degli Amministratori e possono rilasciare una ricevuta valida per il prezzo di acquisto di tali azioni, e possono registrare il o i destinatari come possessore/i delle medesime e di conseguenza il destinatario o i destinatari diventeranno definitivamente autorizzati a ciò.

- 16.04 Tutti i trasferimenti di Azioni verranno effettuati per iscritto nella forma usuale o comune ed ogni forma di trasferimento indicherà il completo nome ed indirizzo del trasferente e del destinatario.
- 16.05 Lo strumento di trasferimento di un'Azione verrà firmato da o per conto del trasferente e non è necessaria la firma del destinatario. Il trasferente verrà considerato il possessore dell'Azione fino a quando il nome del destinatario non venga inserito nel registro a tale effetto.
- 16.06 Gli Amministratori possono rifiutare la registrazione di trasferimenti di Azioni effettuati contravvenendo alle restrizioni imposte in base all'Articolo 9.01 o in circostanze in cui non siano state interamente pagate tasse o ritenute, inclusi interessi o penali da pagare al riguardo, maturati in conseguenza della detenzione o dal possesso beneficiario incluso, senza limitazione, il trasferimento di Azioni. da parte del trasferente o del destinatario.
- 16.07 Gli Amministratori possono rifiutare la registrazione del trasferimento di Azioni a meno che lo strumento del trasferimento non venga depositato presso la Sede od altro posto ragionevolmente richiesto dagli Amministratori, accompagnato dal certificato delle Azioni a cui si riferisce, ed altre prove che gli Amministratori possano ragionevolmente richiedere per rallentare il diritto del trasferente ad effettuare il trasferimento.
- 16.08 Qualora gli Amministratori rifiutino la registrazione di un trasferimento di Azioni essi, entro un mese dalla data in cui il trasferimento sia stato depositato presso la Società, mandano al trasferente avviso del rifiuto.
- 16.09 La registrazione dei trasferimenti può essere sospesa nei momenti e per i periodi che gli Amministratori possano di volta in volta individuare, **SEMPRE A CONDIZIONE** che tale registrazione di trasferimenti non sia sospesa per più di trenta giorni in un anno

- 16.10 Tutti gli strumenti di trasferimento che verranno registrati vengono trattenuti dalla Società, ma uno strumento di trasferimento che gli Amministratori rifiutino di registrare viene restituito (tranne in caso di frode) alla persona che ha depositato lo stesso.
- 16.11 Nel caso di morte di un Azionista, i discendenti o il discendente nel caso in cui il defunto fosse un possessore congiunto, e gli esecutori od amministratori qualora egli fosse un detentore unico o superstite, saranno le uniche persone riconosciute dalla Società quali aventi diritto ad un interesse nelle sue Azioni, ma nulla nel presente Articolo esonererà la proprietà del defunto unico o congiunto da qualsiasi forma di responsabilità relativa alle Azioni da lui detenute da solo o congiuntamente.
- 16.12 Il tutore di un Azionista minore ed il tutore o altro legale rappresentante di un Azionista legalmente incapace e la persona avente diritto ad un'Azione causa di morte, insolvenza o fallimento di un Azionista, fornendo la prova del proprio diritto come richiesto dagli Amministratori, hanno il diritto di essere registrati essi stessi come possessori dell'Azione o di effettuare tale trasferimento come l'Azionista defunto o fallito avrebbe potuto fare, ma gli Amministratori, in entrambi i casi, avranno lo stesso diritto di rifiutare o sospendere la registrazione come avrebbero potuto fare nel caso di trasferimento dell'Azione da parte dell'Azionista minore o defunto, insolvente o fallito prima della morte, insolvenza o fallimento o da parte dell'Azionista legalmente incapace prima della dichiarazione di incapacità.
- 16.13 Una persona in tal modo avente diritto ad un'Azione a causa di morte, insolvenza o fallimento di un Azionista avrà il diritto di ricevere e può dare quietanza per tutti gli importi da pagare o per altri vantaggi dovuti in relazione all'Azione, ma egli non avrà diritto a ricevere avviso o essere presente o votare alle assemblee della Società, né, salvo quanto detto sopra, a diritti o privilegi di un Azionista a meno che e finché egli sarà registrato come Azionista in relazione all'Azione SEMPRE A CONDIZIONE che gli Amministratori ne possano in ogni momento dare avviso richiedendo a tale persona di registrarsi o di trasferire l'Azione e qualora ciò non sia

fatto entro novanta giorni gli Amministratori possono in seguito trattenere tutti gli importi da pagare od altri vantaggi dovuti in base all'Azione finché le istruzioni dell'avviso non siano state osservate.

16.14 Nessuna persona qualunque avrà diritto ad essere iscritta nel Registro finché tale persona non abbia fornito agli Amministratori le suddette informazioni che essi possano ragionevolmente richiedere.

17.00 RICHIESTA DI AZIONI PER GARANZIA DEGLI AMMINISTRATORI

17.01 Gli Amministratori possono di volta in volta effettuare richieste agli Azionisti in relazione agli importi non pagati sulle loro Azioni per Garanzia degli Amministratori a condizione che (tranne che sia diversamente fissato dalle condizioni di applicazione o distribuzione) nessuna azione diventi esigibile prima di quattordici giorni dalla data fissata per il pagamento dell'ultima richiesta precedente, e ciascun possessore pagherà (a condizione che gliene sia stato dato avviso almeno quattordici giorni prima specificando tempo o tempi e luogo del pagamento) alla Società al tempo o tempi e luogo così specificati l'ammontare richiesto sulle proprie Azioni per Garanzia degli Amministratori. La richiesta può essere saldata a rate. La richiesta può essere revocata o differita a discrezione degli Amministratori.

17.02 La richiesta si considera effettuata al momento in cui sia stata approvata la delibera degli Amministratori che autorizzi le richieste.

17.03 I possessori congiunti di un'Azione per Garanzia degli Amministratori saranno solidalmente e personalmente responsabili per il pagamento di tutte le richieste ed altri importi dovuti al riguardo.

17.04 Qualora una somma richiesta in relazione ad un'Azione per Garanzia degli Amministratori non sia pagata prima o nel giorno stabilito per il suddetto pagamento, la persona tenuta al pagamento pagherà gli interessi sulla somma dal

giorno stabilito per il pagamento in questione fino al giorno dell'effettivo pagamento al tasso individuato dagli Amministratori, ma gli Amministratori saranno liberi di rinunciare al pagamento di tali interessi in tutto o in parte.

- 17.05 La somma che secondo le condizioni di emissione di un'Azione per Garanzia degli Amministratori diventi esigibile alla assegnazione o ad una data stabilita verrà considerata ai fini del presente Atto una richiesta debitamente effettuata ed esigibile alla data in cui dalle condizioni di emissioni la stessa diventa esigibile, ed in caso di mancato pagamento si applicano tutte le relative disposizioni del presente Atto relative al pagamento degli interessi o altro, come se tale somma fosse diventata esigibile in virtù di una richiesta debitamente effettuata e notificata.
- 17.06 Gli Amministratori possono fare accordi sull'emissione di Azioni per Garanzia degli Amministratori aventi per oggetto una differenza tra i possessori relativamente all'ammontare delle richieste da pagare e ai tempi di pagamento.
- 17.07 Gli Amministratori, qualora lo ritengano opportuno, possono ricevere, da un Azionista che voglia pagare in anticipo, in tutto o in parte la somma non richiesta e non pagata in relazione alle Azioni per Garanzia degli Amministratori da lui possedute oltre le somme effettivamente richieste come pagamento anticipato di richieste, e tale pagamento in anticipo estinguerà, fino all'ammontare al quale si riferisce, il debito per le Azioni per Garanzia degli Amministratori riguardo alle quali esso è anticipato, e per il denaro così ricevuto, o per quello che di volta in volta eccede l'ammontare delle richieste effettuate sulle Azioni per Garanzia degli Amministratori in base alle quali è stato ricevuto. La Società può pagare gli interessi allo stesso tasso dell'Azionista che paga tale somma e che gli Amministratori concordano (fino a quando la stessa non diventi, ma non per tale anticipo, esigibile al momento) A CONDIZIONE CHE l'ammontare pagato in anticipo per tali richieste non dia diritto al possessore delle Azioni per Garanzia degli Amministratori per cui tale ammontare è pagato a partecipare ai dividendi fino a quando gli stessi non diventino esigibili a prescindere dal pagamento dell'anticipo.

18.00 OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

18.01 La Società e ciascuno dei Comparti può investire solo in quegli Investimenti ammessi dai Regolamenti e dagli Avvisi soggetti alle limitazioni e restrizioni indicate nei Regolamenti e negli Avvisi e da ogni deroga ammessa dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria.

18.02 Gli obiettivi e le politiche di investimento specifici di ciascun Comparto saranno indicati nel relativo Supplemento al Prospetto e saranno formulati dagli Amministratori al momento della creazione dei relativi Comparti. La Società ed ogni Comparto possono investire le loro attività in altri organismi di investimento collettivo del tipo aperto come stabilito dai Regolamenti, inclusi gli altri Comparti della Società, in conformità alle limitazioni dei Regolamenti.

18.03 Previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza Finanziaria ciascun Comparto può investire fino al 100% delle sue attività in titoli mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, le sue autorità locali, Stati non membri o enti pubblici internazionali di cui siano membri uno o più Stati Membri, facenti parte della lista seguente, Governi dell'OCSE (a condizione che le relative emissioni siano *investment grade*), Banca Europea degli Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, International Finance Corporation, Fondo Monetario Internazionale, Euratom, Banca per lo Sviluppo Asiatico, Banca Centrale Europea, Consiglio di Europa, Eurofima, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Banca per lo Sviluppo Africano, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale), Banca per lo Sviluppo Interamericano, la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Export-Import Bank, a condizione che se più del 35% delle attività di un Comparto è investito in tali titoli, ciascun Comparto possieda titoli da

almeno sei diverse emissioni con titoli da ciascuna emissione non eccedenti il 30% delle attività totali del relativo Comparto.

18.04 La Società o un Comparto può ai fini e alle condizioni specificate nei Regolamenti e negli Avvisi detenere l'intero capitale sociale emesso di società private, che negli interessi degli Azionisti, gli Amministratori considerano necessario o auspicabile per la Società incorporare o acquisire o utilizzare in connessione con la Società o un Comparto. Tutte le attività e le azioni di tale società saranno detenute dal Custode o suoi sub-custodi o delegati.

18.05 La Società e ciascun Comparto può utilizzare strumenti derivati e tecniche e strumenti ai fini di investimento e della efficiente gestione del portafoglio e la Società, ciascun Comparto e ciascuna classe possono utilizzare strumenti derivati e tecniche e strumenti mirati a fornire la protezione contro i rischi di cambio in ogni caso e alle condizioni e nei limiti indicati di volta in volta dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria.

18.06 Ai fini di fornire margine o garanzie collaterali in relazione alle transazioni e all'uso di strumenti derivati e tecniche e strumenti, la Società sarà autorizzata a:

- (a) trasferire, depositare, ipotecare, vincolare, sottoporre ad oneri Investimenti facenti parte della Società o del relativo Comparto;
- (b) conferire ogni Investimento nelle relative Borse Riconosciute o mercati o società controllate da tali Borse Riconosciute o mercato ed usati ai fini di ricevere margine e/o copertura o in un conto del Custode; e/o
- (c) dare o ottenere la garanzia di una banca (e fornire ogni contro-garanzia necessaria) e depositare tale garanzia o contante, presso una Borsa Riconosciuta o controparte o ogni società controllata da tale Borsa Riconosciuta o controparte o usata ai fini del ricevimento del margine e/o copertura.

18.07 Un Comparto può in conformità ai requisiti stabiliti dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria replicare la composizione di un indice azionario o obbligazionario riconosciuto dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria.

18.08 Fatta eccezione per gli investimenti autorizzati in titoli non quotati e transazioni in derivati OTC, la Società investe solo in titoli e transazioni finanziarie in derivati negoziati o trattati in mercati o Borse che soddisfano i criteri regolamentari (regolamentato, operano regolarmente, sono riconosciuti ed aperti al pubblico) e che sono elencati nel Prospetto in conformità ai requisiti della Autorità di Vigilanza Finanziaria. Le Borse e/o mercati elencati nel Prospetto verranno indicati nell'elenco seguente. La Autorità di Vigilanza Finanziaria non emette un elenco dei mercati approvati.

(i) senza restrizioni in una Borsa che sia:

- situata in uno Stato Membro dell'Unione Europea; o
- situata in uno Stato Membro dell'Area Economica Europea (EEA) (inclusi Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
- situata in uno dei seguenti Paesi:-

Australia
Canada
Giappone
Hong Kong
Nuova Zelanda
Svizzera
Stati Uniti d'America

(ii) senza restrizioni in uno dei seguenti mercati azionari:-

Argentina	-	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Argentina	-	Bolsa de Comercio de Cordoba
Argentina	-	Bolsa de Comercio de Rosario
Bahrain	-	Bahrain Stock Exchange
Bangladesh	-	Dhaka Stock Exchange
Bangladesh	-	Chittagong Stock Exchange
Bermuda	-	Bermuda Stock Exchange
Bolivia	-	Bolsa Boliviana de Valores
Botswana	-	Botswana Stock Exchange
Brasile	-	Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
Brasile	-	Bolsa de Valores de Sao Paulo
Bulgaria	-	First Bulgarian Stock Exchange
Cile	-	Bolsa de Comercio de Santiago
Repubblica Popolare Cinese	-	Shanghai Securities Exchange
	-	Shenzhen Stock Exchange
Colombia	-	Bolsa de Bogota
Colombia	-	Bolsa de Medellin
Colombia	-	Bolsa de Occidente
Costa Rica	-	Bolsa Nacional de Valores
Croazia	-	Zagreb Stock Exchange
Cipro	-	Cipro Stock Exchange
Ecuador	-	Guayaquil Stock Exchange
Ecuador	-	Quito Stock Exchange
Egitto	-	Alessandria Stock Exchange
Egitto	-	Cairo Stock Exchange
Ghana	-	Ghana Stock Exchange
India	-	Bangalore Stock Exchange
India	-	Delhi Stock Exchange
India	-	Mumbai Stock Exchange
India	-	National Stock Exchange of India
Indonesia	-	Jakarta Stock Exchange

Indonesia	-	Surabaya Stock Exchange
Iran	-	Tehran Stock Exchange
Israele	-	Tel-Aviv Stock Exchange
Costa d'Avorio	-	Bourse des Valeurs d'Abidjan
Giamaica	-	Jamaican Stock Exchange
Giordania	-	Amman Financial Market
Kazakhstan (Rep. Di)	-	Central Asian Stock Exchange
Kazakhstan (Rep. Di)	-	Kazakhstan Stock Exchange
Kenya	-	Nairobi Stock Exchange
Libano	-	Beirut Stock Exchange
Mauritius	-	Stock Exchange of Mauritius
Messico	-	Bolsa Mexicana de Valores
Marocco	-	Societe de la Bourse des Valeurs de Casablanca
Namibia	-	Namibia Stock Exchange
Nigeria	-	Nigerian Stock Exchange
Pakistan	-	Karachi Stock Exchange
Pakistan	-	Lahore Stock Exchange
Pakistan	-	Islamabad Stock Exchange
Perù	-	Bolsa de Valores de Lima
Filippine	-	Philippine Stock Exchange
Romania	-	Bucharest Stock Exchange
Singapore	-	Singapore Stock Exchange
Sudafrica	-	Johannesburg Stock Exchange
Corea del Sud	-	Korea Stock Exchange
Corea del Sud	-	KOSDAQ Market
Sri Lanka	-	Colombo Stock Exchange
Taiwan (Repubblica di Cinese)	-	Taiwan Stock Exchange Corporation
Tailandia	-	Stock Exchange of Thailand
Tunisia	-	Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Ucraina	-	Ukrainian Stock Exchange
Uruguay	-	Bolsa de Valores de Montevideo

Venezuela	-	Maracaibo Stock Exchange
Venezuela	-	Caracas Stock Exchange
Venezuela	-	Venezuela Electronic Stock Exchange
Vietnam	-	Ho Chi Minh City Securities Trading Centre (HOSTC)
Vietnam	-	Hanoi Securities Trading Centre (HASTC)
Zambia	-	Lusaka Stock Exchange
Zimbabwe	-	Zimbabwe Stock Exchange

(iii) in uno dei seguenti mercati:

MICEX (il Moscow Interbank Currency Exchange) (titoli azionari che sono trattati solo a livello 1 o livello 2);

RTS 1 (il mercato russo dei titoli regolamentato) (titoli azionari che sono trattati solo a livello 1 o livello 2);

RTS 2 (il mercato russo dei titoli regolamentato) (titoli azionari che sono trattati solo a livello 1 o livello 2)

ISMA - il mercato organizzato dalla International Securities Market Association

il mercato guidato dalle “istituzioni di mercato monetario quotate”, come descritte nella pubblicazione della Financial Service Authority “La Regolamentazione della Cassa all’Ingrosso e Mercati Derivati OTC, “il Foglio Grigio”;

AIM – il Mercato degli Investimenti Alternativo nel regno Unito, regolamentato e gestito dalla Borsa di Londra;

Il mercato dei titoli secondari in Giappone regolamentato dalla Securities Dealers Association of Japan;

NASDAQ negli Stati Uniti d’America;

il mercato dei titoli statali Statunitensi guidato da operatori primari regolamentato dalla Banca di Riserva Federale di New York;

il mercato secondario negli Stati Uniti d'America regolamentato dalla National Association of Securities Dealers Inc. (può essere descritta anche come mercato secondario negli Stati Uniti d'America guidato da operatori primari e secondari regolamentati dalla Securities and Exchanges Commission e dalla National Association of Securities Dealers (e da istituzioni bancarie regolamentate dal Controllore della Valuta, il Sistema di Riserva Federale o la Società Federale di Assicurazioni);

il Mercato Francese dei Titres de Créances Négotiables (mercato over-the-counter in strumenti di debito negoziabili);

NASDAQ Europa (è un mercato formatosi di recente ed il livello generale di liquidità non si compara preferibilmente con tale fondo su scambi più stabili);

Neurmarkt (un mercato di recente formazione all'interno dell'Unione Europea)

Il mercato secondario in Obbligazioni del Governo Canadese, regolamentato dall'Investment Dealers Association of Canada

SESDAQ (il mercato secondario della Borsa riconosciuta di Singapore).

(iv) Tutti i mercati di derivati in cui gli strumenti derivati consentiti possono essere quotati o trattati:

- in uno Stato Membro;
 - in uno Stato membro dell'Area Economica Europea (Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- negli Stati Uniti di America, nel

- Chicago Board of Trade;
- Chicago Board Options Exchange;
- Chiicago Mercantile Exchange;
- Eurex US;
- New York Futures Exchange;
- New York Board of Trade;
- New York Mercantile Exchange;

nella Repubblica Popolare Cinese, nello Shangai Futures Exchange;

ad Hong Kong, nell'Hong Kong Futures Exchange;

in Giappone, nell'Osaka Futures Exchange;

Tokyo International Financial Futures Exchange;

Tokyo Stock Exchange;

in Nuova Zelanda, nel New Zealand Futures and Options Exchange;

in Singapore, nel Singapore International Monetary Exchange

nel Singapore Commodity Exchange.

(v) al solo scopo di determinare il valore dei titoli di un Comparto, il termine “Borsa Riconosciuta” includerà, in relazione ai titoli future, o ai contratti di opzione utilizzato dal Comparto ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio o di fornire la protezione dai rischi dei tassi di cambio, ogni borsa organizzata o mercato in cui detti titoli sono regolarmente negoziati.

18.09 Un Comparto può detenere in via accessoria attività liquide.

19.00 ASSEMBLEE GENERALI

19.01 Tutte le assemblee generali della Società si tengono in Irlanda.

19.02 La Società tiene ogni anno un'assemblea generale annuale oltre ad altre assemblee nello stesso anno. Non più di quindici mesi devono trascorrere tra la data

dell'assemblea annuale della Società e quella dell'assemblea successiva ALLA CONDIZIONE CHE nel caso in cui la Società tenga la sua prima assemblea annuale entro diciotto mesi dalla sua costituzione non è necessario tenerla nell'anno di costituzione o nell'anno successivo. Le assemblee annuali successive si terranno una volta in ogni anno entro sei mesi dalla data del Bilancio nel tempo e luogo in Irlanda individuati dagli Amministratori.

19.03 Tutte le assemblee generali (tranne l'assemblea annuale) sono chiamate assemblee straordinarie.

19.04 Gli Amministratori possono convocare un'assemblea generale straordinaria quando lo ritengano opportuno e le assemblee generali straordinarie vengono convocate secondo l'istanza, o in mancanza vengono convocate da detti istanti, e nelle modalità previste dall'Atto.

19.05 Gli Amministratori convocano un'assemblea generale straordinaria ogni qual volta lo richieda il Depositario con avviso scritto; tale assemblea deve essere convocata per considerare deliberazioni riguardanti la scadenza della nomina del Depositario o alterazioni o modifiche del contratto tra la Società ed il Depositario o deliberazioni che il Depositario consideri necessarie negli interessi degli Azionisti.

20.00 AVVISO DELLE ASSEMBLEE GENERALI

20.01 Viene dato avviso di almeno ventuno Giorni Liberi, che specifichi il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea, e nel caso di operazioni particolari la natura generale di tale operazione (e nel caso di assemblee generali annuali che individui l'assemblea in tal modo) nei modi qui di seguito menzionati ai soggetti sottoposti alle disposizioni del presente Atto o alle condizioni di emissione delle Azioni da loro detenute che diano loro diritto a ricevere Avvisi dalla Società.

- 20.02 Gli Amministratori, il Gestore, il Gestore degli Investimenti, l'Amministratore, i Sindaci ed il Depositario sono autorizzati a ricevere avviso e di prendere parte a ed intervenire nelle assemblee generali della Società.
- 20.03 In ogni avviso di convocazione della Società dovrà apparire con ragionevole evidenza una dichiarazione secondo cui un Azionista autorizzato a prendere parte e votare è autorizzato a nominare uno o più delegati a prendere parte e votare al suo posto e che tale delegato non deve essere necessariamente un Azionista.
- 20.04 L'omissione accidentale di dare avviso o la non-ricezione dell'avviso da persona autorizzata a riceverlo non inficia la validità del procedimento di ogni assemblea generale.
- 20.05 Laddove, da una disposizione contenuta nelle Leggi, sia richiesto un avviso contenente per esteso una delibera, la delibera non sarà efficace (tranne che gli Amministratori della Società abbiano deciso di ammetterla) a meno che l'avviso dell'intenzione di promuoverla non sia stato dato alla Società non meno di ventotto giorni (o il più breve periodo ammesso dalla Legge) prima dell'assemblea nella quale è promossa, e la Società darà avviso delle delibere ai Membri come richiesto da ed in conformità con le disposizioni delle Leggi.

21.00 ATTI DELLE ASSEMBLEE

21.01 Le questioni trattate in un'assemblea straordinaria vengono considerate speciali, ed anche tutte le questioni trattate in assemblee annuali fatta eccezione della valutazione dei conti e del bilancio e le relazioni degli Amministratori e REvisori, l'elezione degli Amministratori e l'elezione dei Revisori e l'elezione degli Amministratori al posto di coloro che si ritirano, e la conferma dei Revisori che si ritirano e la fissazione del compenso dei Sindaci.

21.02 Nell'assemblea ordinaria non può essere trattato una questione se non è presente il quorum. Costituiscono un quorum per l'assemblea ordinaria tre Azionisti presenti

personalmente o per delega. Un rappresentante della società autorizzato secondo l'Articolo 22.13 del presente Atto e presente ad ogni assemblea della Società o di un Comparto o classe di Azionisti viene considerato un Azionista ai fini del quorum.

21.03 Qualora entro mezz'ora dall'orario stabilito per un'assemblea non è presente il quorum, l'assemblea, qualora convocata a richiesta degli Azionisti, si scioglie. Negli altri casi essa verrà differita allo stesso giorno della settimana successiva, alla stessa ora e luogo o al giorno e ora e luogo diversi stabiliti dagli Amministratori e, qualora all'assemblea differita non sia presente un quorum entro mezz'ora dall'ora di inizio dell'assemblea stabilita, gli Azionisti presenti costituiranno il quorum.

21.04 Il presidente o, se assente, il vice-presidente degli Amministratori, o in sua mancanza un altro Amministratore nominato dagli Amministratori presiede le assemblee generali della Società, ma qualora ad un'assemblea né il presidente né tale altro Amministratore siano presenti entro quindici minuti dall'ora stabilita per l'assemblea, o qualora nessuno di loro voglia presenziare, gli Amministratori scelgono un Amministratore presente come presidente, o qualora non siano presenti Amministratori, o tutti gli Amministratori presenti rifiutano di assumere la presidenza, gli Azionisti presenti scelgono un Azionista presente come presidente.

21.05 Il presidente, con il consenso dell'assemblea in cui sia presente il quorum (e qualora sia in tal modo indirizzato dall'assemblea), rinvia l'assemblea di volta in volta e di luogo in luogo ma nessun affare viene trattato in un'assemblea rinviata tranne gli affari che sarebbero stati trattati legittimamente nell'assemblea da cui il rinvio ebbe luogo. Quando un'assemblea è rinviata di quattordici giorni o più viene dato avviso almeno dieci Giorni Liberi prima, specificando il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea rinviata, come nel caso dell'assemblea originaria, ma non è necessario specificare in tale avviso la natura dell'affare da trattare nell'assemblea aggiornata. Salvo quanto sopra illustrato, non è necessario dare avviso di un aggiornamento o della questione da trattare in un'assemblea rinviata.

21.06 In un'assemblea generale una delibera sottoposta al voto dell'assemblea viene adottata per alzata di mano a meno che prima o durante la dichiarazione del risultato dell'alzata di mano sia richiesto uno scrutinio dal presidente o da almeno cinque

Azionisti presenti o da tanti Azionisti che rappresentino almeno un decimo delle Azioni emesse con diritto di voto in assemblea. A meno che non venga richiesto tale scrutinio, una dichiarazione del presidente secondo cui una delibera sia stata approvata, o approvata all'unanimità, o da una particolare maggioranza, o sia stata bocciata, o non approvata da una particolare maggioranza, e una registrazione a tal fine nel libro contenente i verbali degli atti della Società costituiranno prova decisiva del fatto, senza necessità della prova del numero o della proporzione dei voti registrati in favore o contro tale deliberazione.

- 21.07 Qualora uno scrutinio sia debitamente richiesto, esso avrà luogo nel modo e nel luogo che il presidente stabilisce (incluso l'utilizzo di palle o schede per votare o biglietti) ed il risultato di uno scrutinio viene considerato il risultato dell'assemblea in cui il medesimo sia stato richiesto.
- 21.08 Il presidente, in caso di scrutinio, nomina scrutatori e può rinviare l'assemblea nel luogo e ora da lui fissati al fine di dichiarare il risultato dello scrutinio.
- 21.09 Nel caso di parità di voti, sia per alzata di mano che per scrutinio, il presidente dell'assemblea in cui ha luogo l'alzata di mano o in cui sia richiesto lo scrutinio è autorizzato ad un secondo o decisivo voto.
- 21.10 Uno scrutinio richiesto sull'elezione del presidente ed uno scrutinio richiesto su una questione di rinvio viene presa contestualmente. Uno scrutinio richiesto su ogni altra questione ha luogo al tempo e luogo stabiliti dal presidente non più di trenta giorni dalla data dell'assemblea o dell'assemblea rinviata in cui la votazione era stata richiesta.
- 21.11 La richiesta di uno scrutinio non impedisce la continuazione di un'assemblea per la trattazione di una questione diversa dalla questione su cui la votazione sia stata richiesta.
- 21.12 Una richiesta di una votazione può essere revocata e non è necessario dare avviso di uno scrutinio che non ha avuto luogo immediatamente.

21.13 Una delibera scritta firmata da tutti gli Azionisti al momento autorizzati a prendere parte e votare su tale delibera in un'assemblea generale (o in quanto istituzioni sociali dai loro rappresentanti debitamente autorizzati) è valida ed efficace a tutti gli effetti come se le delibera sia stata approvata in un'assemblea generale della Società debitamente convocata e tenuta, e qualora descritta come Delibera Speciale viene considerata una delibera speciale secondo il significato del presente Atto. Tale delibera scritta può constare di molteplici documenti nella stessa forma ciascuno firmato da uno o più Azionisti (o dai loro rappresentanti debitamente nominati).

22.00 VOTO DEGLI AZIONISTI

22.01 Per alzata di mano ogni Azionista presente di persona o per delega ha un voto in relazione a ciascuna Azione Privilegiata ed ogni Azionista o Azionisti detentori di Azioni per Garanzia degli Amministratori presente/i di persona o per delega ha un voto in relazione a tutte le Azioni per Garanzia degli Amministratori.

22.02 In uno scrutinio ciascun Azionista presente di persona o per delega è autorizzato ad un voto in relazione a ciascuna Azione da lui detenuta ed un voto in relazione a tutte le Azioni per Garanzia degli Amministratori da lui detenute.

22.03 Nel caso di detentori congiunti di un'Azione, il voto del più anziano che manifesti un voto, di persona o per delega, viene accettato ad esclusione dei voti degli altri detentori congiunti, ed a tal fine l'anzianità viene determinata dall'ordine dei nomi nel Registro in relazione alle Azioni.

22.04 Nessuna obiezione alla qualificazione dei votanti è sollevata eccetto che all'assemblea o all'assemblea rinviata in cui il voto obiettato viene dato o offerto, e ciascun voto non disapprovato in tale assemblea è valido a tutti gli effetti. Tale obiezione effettuata nel tempo dovuto viene riferita al presidente dell'assemblea, la cui decisione è finale e conclusiva.

- 22.05 In uno scrutinio i voti possono essere dati personalmente o per delega.
- 22.06 In uno scrutinio, un Azionista avente diritto a più di un voto non è obbligato, se vota, a destinare tutti i suoi voti o a destinare tutti i voti a cui abbia diritto nello stesso modo.
- 22.07 Lo strumento che nomina un delegato viene redatto per iscritto dal delegante o suo rappresentante debitamente autorizzato per iscritto, o qualora il rappresentato sia una società, dal marchio comune o da un dirigente o rappresentante a ciò autorizzato.
- 38.1 Un soggetto (Azionista o meno) può essere nominato ad agire per delega. Un Azionista può nominare più di un delegato ad intervenire nella stessa occasione.
- 38.2 Lo strumento che nomina un delegato ed il potere di rappresentanza o altro potere (se del caso) in virtù del quale è firmato o una copia autenticata da notaio di tale potere o autorità, viene depositato presso la Sede o altro luogo specificato a tal fine nell'avviso dell'assemblea o nello strumento di delega emesso dalla Società non meno di quarantotto ore prima dell'ora stabilita per l'assemblea o l'assemblea rinviata in cui la persona nominata nello strumento propone di votare ed in mancanza lo strumento di delega non viene considerato valido.
- 22.10 Nessun modello che conferisca una delega sarà valido dopo lo scadere di dodici mesi dalla data in esso indicata come la data della sua esecuzione, eccetto ad un'assemblea rinviata o uno scrutinio richiesto in un'assemblea o assemblea rinviata nei casi in cui l'assemblea era originariamente tenuta entro dodici mesi da tale data.
- 22.11 Gli Amministratori possono, a spese della Società, mandare, per posta o diversamente, agli Amministratori modelli di delega (con o senza affrancatura prepagata per il ritorno) da usare nelle assemblee ordinarie o assemblee dei Comparti di Azionisti, in bianco o che nominino in alternativa uno o più degli Amministratori o altri soggetti. Qualora ai fini delle assemblee ogni invito a

nominare come delegato una persona o uno tra un numero di soggetti specificato negli inviti sia emesso a spese della Società, tale invito viene emesso per tutti (e non per alcuni soltanto) gli Azionisti aventi diritto a ricevere un avviso dell'assemblea e di votare in seguito per delega.

22.12 Un voto dato in conformità con i termini di un modello di delega è valido nonostante la morte o pazzia del rappresentato o la revoca del modello di delega, o dell'autorità in forza della quale il modello di delega è stato eseguito, o il trasferimento delle Azioni in relazione alle quali è stato dato il modello di delega, a condizione che non sia stata ricevuta dalla Società presso la Sede intimazione per iscritto di tale morte, pazzia, revoca o trasferimento prima dell'inizio dell'assemblea o dell'assemblea rinviata in cui il modello di delega viene usato.

22.13 Una persona giuridica che sia Azionista può autorizzare con delibera dei suoi amministratori o altro corpo direttivo la persona che reputi opportuna ad agire come proprio rappresentante alle assemblee della Società e la persona così autorizzata avrà diritto ad esercitare gli stessi poteri per conto della persona giuridica che rappresenta nella stessa misura in cui la persona giuridica fosse stata un Azionista individuale e di conseguenza tale persona giuridica, ai fini del presente Atto, verrà considerata presente di persona ad ogni assemblea nel caso in cui la persona autorizzata sia presente di persona o mediante procura.

22.14 Le disposizioni del presente Articolo e degli Articoli 19.00, 20.00 e 21.00 si applicano mutatis mutandis alle singole assemblee di ciascun Comparto o classe di Azionisti.

23.00 AMMINISTRATORI

23.01 A meno che non sia diversamente stabilito dalla Società con Delibera Ordinaria, il numero degli Amministratori non sarà inferiore a due o superiore a dodici. I primi Amministratori saranno nominati dai sottoscrittori del presente Atto o da una maggioranza di loro.

- 23.02 Un Amministratore non deve necessariamente essere Azionista ma deve essere una persona approvata a tal fine dalla Autorità di Vigilanza Finanziaria.
- 23.03 Gli Amministratori hanno il potere in ogni momento e di volta in volta di nominare un soggetto come Amministratore, sia per sopperire ad una mancanza temporanea che in aggiunta agli Amministratori esistenti. Ogni Amministratore così nominato rimane in carica solo fino alla successiva assemblea generale annuale e può essere rieletto.
- 23.04 Gli Amministratori avranno diritto al compenso concordato dagli Amministratori e indicato nel prospetto emesso dalla Società di volta in volta. Sarà ritenuto che tale compenso maturi di giorno in giorno. Agli Amministratori e ai sostituti degli Amministratori vengono inoltre rimborsate le spese di viaggio, hotel ed altre spese da loro ragionevolmente sostenute per prendere parte e ritornare dalle riunioni degli Amministratori o da altre riunioni di commissioni degli Amministratori o assemblee generali o assemblee dei Comparti della Società o in connessione con l'attività della Società.
- 23.05 Gli Amministratori possono, in aggiunta a tale compenso indicato nell'Articolo 23.04 del presente Atto garantire un compenso speciale all'Amministratore che, previa nomina al riguardo, svolga attività speciali o straordinarie per o dietro richiesta della Società.
- 23.06 Un Amministratore può in ogni momento, scrivendo a mano e depositando lo scritto presso la Sede o consegnando lo stesso in una riunione degli Amministratori, nominare una persona (incluso un altro Amministratore) come proprio sostituto Amministratore e può allo stesso modo in ogni momento mettere fine a tale nomina. Salvo quanto diversamente previsto nel presente Atto, un sostituto Amministratore sarà considerato a tutti gli effetti un Amministratore ed sarà ritenuto personalmente responsabile per le proprie azioni ed errori e non sarà considerato come rappresentante dell'Amministratore che lo ha nominato.

- 23.07 La nomina di un sostituto Amministratore avrà luogo al verificarsi di un evento che qualora egli fosse un Amministratore detto evento lo costringerebbe a rinunciare a tale carica oppure nel caso in cui colui che lo ha nominato cessi di essere un Amministratore. Se un Amministratore muore o cessa di tenere la carica di Amministratore la nomina del suo sostituto cessa di conseguenza, ma se un Amministratore si ritira a causa della rotazione o per altra ragione ma sia rieletto o si ritiene che sia stato rieletto nell'assemblea in cui si ritira, la nomina di un sostituto Amministratore da lui fatta che era in vigore immediatamente prima di tale ritiro continua dopo la sua rielezione.
- 23.08 Un sostituto Amministratore è autorizzato a ricevere Avvisi delle riunioni degli Amministratori ed è autorizzato a prendere parte e a votare come un Amministratore in ogni riunione in cui l'Amministratore che lo ha nominato non sia presente di persona e in via generale alle varie riunioni per svolgere tutte le funzioni di colui che lo ha nominato come Amministratore e ai fini degli atti in tali riunioni le disposizioni del presente Atto si applicano come se egli fosse Amministratore al posto di colui che lo ha nominato. Se egli è già Amministratore o prende parte a tali riunioni come un sostituto di più di un Amministratore i suoi diritti di voto saranno cumulativi a condizione che comunque egli sia considerato come uno ai fini della determinazione del quorum. Se colui che lo ha nominato è al momento temporaneamente impossibilitato ad apporre la propria firma ad una delibera scritta degli Amministratori ed ai fini di apporre il Marchio o il Marchio Ufficiale la sua firma sarà ugualmente efficace come la firma di colui che lo ha nominato. Nella misura in cui di volta in volta gli Amministratori decidano in relazione alle varie commissioni degli Amministratori, le previsioni seguenti del presente paragrafo si applicano mutatis mutandis alle riunioni di tali commissioni di cui il nominante sia membro.
- 23.09 Un sostituto Amministratore è autorizzato a contrattare ed essere interessato in e beneficiare da contratti o intese o transazioni e ad essere rimborsato delle spese ed indennizzato allo stesso fine mutatis mutandis come se egli fosse un Amministratore

ma egli non è autorizzato a ricevere dalla Società in relazione alla sua nomina come sostituto Amministratore un compenso, eccetto solamente la parte (se del caso) del compenso altrimenti dovuta a colui che lo ha nominato, nella misura in cui quest'ultimo possa, con avviso scritto alla Società, di volta in volta ordinare.

23.10 La carica di Amministratore viene abbandonata nei seguenti casi in particolare:-

- (a) qualora egli rinunci alla sua carica con avviso scritto firmato da lui e lasciato presso la Sede;
- (b) qualora egli fallisca o faccia generalmente intese o transazioni con i suoi creditori;
- (c) qualora egli divenga malato di mente;
- (d) qualora egli cessi di essere Amministratore a causa di, o gli viene proibito o limitato di essere un Amministratore a causa di un ordine emesso secondo le disposizioni di una legge o provvedimento;
- (e) qualora gli venga chiesto da una maggioranza degli altri Amministratori (non meno di due di numero) a rinunciare alla carica;
- (f) qualora egli venga rimosso dalla carica per effetto di una Delibera Ordinaria; o
- (g) qualora egli non sia in possesso del permesso dei rimanenti Amministratori di essere assente per più di 6 mesi dalle riunioni degli Amministratori tenute durante quel periodo.

23.11 La Società, in ogni assemblea generale in cui un Amministratore si dimette o viene rimosso, coprirà la carica vacante con l'elezione di un Amministratore a meno che la

Società non stabilisca di ridurre il numero degli Amministratori. Agli Amministratori non è richiesto di dimettersi a rotazione.

23.12 Almeno sette giorni prima viene dato alla Società un avviso scritto dell'intenzione di un Azionista di proporre una persona diversa dall'Amministratore dimissionario per l'elezione alla carica di Amministratore e tale avviso viene accompagnato da un avviso scritto firmato dalla persona proposta che confermi la sua volontà di essere nominata **CONSIDERATO SEMPRE CHE** qualora gli Azionisti presenti in un'assemblea acconsentano all'unanimità, il presidente di tale assemblea può rinunciare ai suddetti Avvisi e sottoporre all'assemblea il nome della persona così nominata a condizione che tale persona confermi per iscritto la sua volontà di essere nominata.

23.13 In un'assemblea generale non può essere approvata una mozione per la nomina di due o più soggetti come Amministratori per mezzo di una singola delibera a meno che sia intervenuto un accordo dall'assemblea senza alcun voto contrario su detta delibera

24.00 TRANSAZIONI CON GLI AMMINISTRATORI

24.01 Un Amministratore può detenere un'altra carica o incarico fonte di guadagno nella Società (tranne che la carica di Sindaco) in aggiunta alla sua carica di Amministratore nei termini di durata della carica o diversamente come gli Amministratori possono stabilire.

24.02 Nessun Amministratore o potenziale Amministratore viene inabilitato dalla sua carica per il fatto di contrattare con la Società come venditore, acquirente o altrimenti, nè tale contratto o intesa conclusi dalla o per conto della Società in cui l'Amministratore sia in ogni caso interessato è obbligatoriamente annullato, nè un Amministratore che concluda tali contratti o sia così interessato è tenuto a rendere conto alla Società di ogni profitto realizzato per effetto di tale contratto o intesa a causa della carica detenuta da tale Amministratore o della relazione fiduciaria al

proposito stabilita, ma la natura del suo interesse deve essere da lui dichiarata nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione in cui viene presa in considerazione la questione di entrare nel contratto o intesa, o se l'Amministratore non era, al momento di detta riunione, interessato al contratto o intesa proposti, alla riunione degli Amministratori immediatamente successiva, e, nel caso in cui l'Amministratore divenga interessato successivamente alla conclusione del contratto o dell'accordo, alla riunione immediatamente seguente, e la natura di tale interesse viene riportata nel successivo resoconto dei Sindaci. Un avviso generale scritto, dato agli Amministratori da un Amministratore avente per oggetto il fatto che egli sia azionista di una specifica Società o impresa, e che debba essere considerato come avente un interesse in ogni contratto che possa in seguito essere concluso con tale Società o impresa, sarà considerato (se tale Amministratore consegna lo stesso in una riunione del Consiglio di Amministrazione o prende ragionevoli accorgimenti per assicurare che lo stesso sia presentato e letto nella successiva riunione del Consiglio di Amministrazione) una dichiarazione sufficiente di interesse in relazione ad ogni contratto concluso.

24.03 Salvo quanto qui disposto, un Amministratore non vota in relazione ad un contratto o intesa o a qualsiasi proposta in cui egli possa avere un interesse materiale diverso da quelli derivanti dalle Azioni o obbligazioni o altri titoli della o comunque nella Società. Un Amministratore non viene contato nel quorum in una assemblea riguardante una delibera in cui egli sia escluso dal voto.

24.04 Un Amministratore, in assenza di un interesse materiale salvo quelli sopra indicati, è autorizzato a votare e ad essere contato nel quorum in relazione ad ogni delibera riguardante una delle seguenti questioni, precisamente:

- (a) il rilascio a lui di garanzie o indennità in relazione a denaro prestato o obblighi dal medesimo sostenuti a richiesta di o a beneficio della Società o sue controllate;

- (b) il rilascio di garanzie o indennità a terzi in relazione a debiti o obblighi della Società o sue controllate per cui egli stesso abbia assunto responsabilità in tutto o in parte con garanzia o indennità o rilasciando una garanzia;
- (c) ogni proposta concernente un'offerta di Azioni o obbligazioni o altri titoli della o dalla Società o sue controllate per la sottoscrizione od acquisto alla cui sottoscrizione sia interessato a partecipare;
- (d) ogni proposta concernente un'altra società in cui egli abbia interesse, direttamente o indirettamente e sia della stessa dirigente, azionista o comunque altro, A CONDIZIONE CHE egli non sia il detentore o possessore beneficiario dell'uno per cento o più delle azioni emesse di un Comparto di tale società, o di una terza Società attraverso la quale il suo interesse sia derivato, o dei diritti di voto disponibili agli azionisti della relativa società (tale interesse essendo considerato ai fini del presente Articolo un interesse essenziale in ogni circostanza).

24.05 Laddove siano in considerazione proposte riguardanti la nomina (inclusa la fissazione o la variazione dei termini della nomina) di due o più Amministratori a cariche o impieghi con la Società o in una società in cui la Società abbia interesse, tali proposte possono essere suddivise e valutate in relazione a ciascun Amministratore separatamente ed in tal caso ciascuno degli Amministratori in questione (se non esclusi dal voto ai sensi del disposto del paragrafo (d) dell'Articolo 24.04) sarà autorizzato a votare ed essere contato nel quorum in relazione ad ogni delibera eccetto quella concernente la propria nomina.

24.06 Qualora sorga in un'assemblea una questione riguardante l'essenzialità di un interesse di un Amministratore o la facoltà di un Amministratore di votare e tale questione non venga risolta con il suo volontario consenso ad astenersi dal voto, tale questione verrà riferita al presidente dell'assemblea e la sua decisione in relazione all'Amministratore sarà finale e conclusiva eccetto nel caso in cui la natura o la

misura degli interessi dell'Amministratore in questione non siano stati chiaramente dichiarati.

- 24.07 La Società può, con Delibera Ordinaria, sospendere o rendere più flessibili le disposizioni degli Articoli dal 24.03 al 24.06 incluso a tal fine o ratificare una transazione non debitamente autorizzata a causa di una contravvenzione al riguardo.
- 24.08 Ogni Amministratore può esercitare, di persona o attraverso la sua impresa, la propria professione al servizio della Società, e egli o la sua impresa avranno diritto ad un compenso per servizi professionali come se non fosse Amministratore, a condizione che nulla qui contenuto autorizzerà un Amministratore o la sua impresa ad agire come sindaco.
- 24.09 Gli Amministratori possono di volta in volta nominare uno o più del loro organi ad essere il possessore di una carica esecutiva in tali termini e per quel periodo che loro determinino e, senza pregiudizio per i termini di un contratto concluso in un caso particolare, possono in ogni momento revocare tale nomina.
- 24.10 Gli Amministratori possono affidare e conferire su un Amministratore con incarichi esecutivi alcuni dei poteri da loro esercitabili come Amministratori sotto termini e condizioni e con le restrizioni che loro ritengano opportune, e sia in aggiunta che con esclusione dei propri poteri, e possono di volta in volta revocare, ritirare, alterare o variare tutti o alcuni di tali poteri.
- 24.11 Ogni Amministratore può continuare ad essere o diventare amministratore, amministratore delegato, gestore o altro dirigente o azionista di una società promossa dalla Società o in cui la Società può essere interessata o associata in affari, e tale Amministratore non sarà responsabile del compenso o altri benefici da lui ricevuti come amministratore, amministratore delegato, gestore, o altro dirigente o azionista di tale altra società. Gli Amministratori possono esercitare il potere di voto conferito dalle azioni in un'altra società detenute o possedute dalla Società o esercitabile da loro come amministratori di tale altra Società, nel modo che loro

ritengano opportuno sotto ogni profilo (incluso l'esercizio al riguardo in favore di una delibera che nomini loro o alcuni di essi come amministratori, amministratori delegati, gestori o altri dirigenti di tale Società, o che approvi o predisponga il pagamento del compenso agli amministratori, amministratori delegati, gestori o altri dirigenti di tale Società).

25.00 POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

25.01 L'attività della Società sarà gestita dagli Amministratori, che possono esercitare tutti i poteri della Società che, in base alla Legge o al presente Atto, non debbano essere necessariamente esercitati dalla Società nelle assemblee, nell'osservanza ciò nonostante delle disposizioni del presente Atto, delle disposizioni della Legge, e di tali disposizioni, non incompatibili con i suddetti regolamenti o disposizioni così come stabiliti dalla Società nelle assemblee, ma i regolamenti emanati dalla Società in un'assemblea non possono invalidare un precedente atto degli Amministratori che sarebbe stato valido qualora tali regolamenti non fossero stati emanati. I poteri generali conferiti dal presente Articolo non saranno limitati o ristretti da speciali autorità o poteri conferiti agli Amministratori dal presente o da altri Articoli.

25.02 Tutti gli assegni, pagherò cambiari, cambiali, tratte ad altri strumenti negoziabili o trasferibili a favore della Società, e tutte le altre ricevute di denaro pagato alla Società vengono iscritti, emessi, accettati, girati o comunque convalidati, a seconda del caso, nel modo che gli Amministratori di volta in volta stabiliscano con delibera.

25.03 Subordinatamente a quanto previsto nel presente Articolo, gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri della Società per investire tutti o alcuni fondi della Società o di un Comparto in titoli o altre attività autorizzati dall'Articolo 18.00 del presente Atto.

26.00 POTERI DELEGATI

26.01 Subordinatamente ai limiti imposti dalla Autorità di Vigilanza Finanziaria di volta in volta, gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri della Società per chiedere in prestito denaro, ipotecare o impegnare la propria attività, proprietà, o sue parti, e per emettere titoli, note di debito, obbligazioni, titoli di debito ed altri titoli sia direttamente che come garanzia per qualsiasi debito.

27.00 ATTI DEGLI AMMINISTRATORI

27.01 Gli Amministratori possono incontrarsi per il disbrigo di questioni, l'aggiornamento e altrimenti regolamentare le loro riunioni come ritengano opportuno. Le questioni che sorgano in una riunione verranno risolte dalla maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, il presidente avrà un secondo voto o un voto decisivo. Un Amministratore può, ed il Segretario, a richiesta di un Amministratore, dovrà, in ogni momento convocare una riunione degli Amministratori.

27.02 Il quorum necessario per la trattazione di questioni degli Amministratori può essere fissato dagli Amministratori, e, a meno che non sia fissato in numero diverso, sarà di due.

27.03 Gli Amministratori restanti o un solo Amministratore restante possono agire nonostante delle mancanze nel loro numero, ma qualora e finché il numero degli Amministratori venga ridotto al di sotto del numero minimo fissato dal o in conformità al presente Atto, i restanti Amministratori o Amministratore possono agire al fine di riempire le mancanze nel loro numero o di convocare le assemblee generali della Società, ma non ad altri fini. Qualora non vi siano Amministratori o Amministratore capaci o disponibili ad agire, allora due Azionisti possono convocare un'assemblea generale al fine di nominare degli Amministratori.

27.04 Gli Amministratori possono di volta in volta eleggere e rimuovere un presidente e, se lo ritengano opportuno, un vice presidente e stabilire il periodo per il quale essi rispettivamente debbano detenere la carica.

- 27.05 Il presidente o, in sua mancanza, il vice presidente presiede a tutte le riunioni degli Amministratori, ma qualora non vi sia un presidente o vice presidente, o qualora in una riunione il presidente o vice presidente non sia presente entro cinque minuti dall'orario stabilito per la stessa, gli Amministratori presenti possono scegliere uno di loro a fungere da presidente della riunione.
- 27.08 Un Amministratore o sostituto Amministratore può partecipare ad una riunione degli Amministratori o ad una commissione degli Amministratori mediante conferenza telefonica o altri strumenti di telecomunicazione per mezzo dei quali tutti i soggetti che partecipano alla riunione possano ascoltare l'un l'altro parlare e tale partecipazione ad una riunione costituisce presenza personale alla riunione.
- 27.07 Una delibera per iscritto firmata da tutti gli Amministratori al momento autorizzati a ricevere avviso di una riunione degli Amministratori ed a votare in essa sarà valida ed efficace come una delibera approvata in una riunione degli Amministratori regolarmente convocata e può consistere di molteplici documenti nella stessa forma ciascuno firmato da uno o più Amministratori, ed ai fini della firma summenzionata da parte di un sostituto Amministratore sarà efficace come la firma dell'Amministratore dal quale egli sia nominato.
- 27.08 Una riunione degli Amministratori riunitasi in un particolare momento nella quale sia presente il quorum sarà competente ad esercitare tutti i poteri e le discrezionalità esercitabili nello stesso momento dagli Amministratori.
- 27.09 Gli Amministratori possono delegare uno dei loro poteri a commissioni costituite dai membri del loro organo che loro reputino opportuni. Le riunioni e gli atti di tali commissioni saranno conformi ai requisiti di quorum imposti dalle disposizioni dell'Articolo 27.02 e saranno disciplinate dalle disposizioni del presente Atto che disciplinano le riunioni e gli atti degli Amministratori nella misura in cui le stesse siano applicabili e non siano sostituite da qualsiasi disposizione loro imposta dagli Amministratori.

- 27.10 Ai sensi dell'Articolo 27.09, gli Amministratori possono delegare i loro poteri riguardanti la dichiarazione di dividendi provvisori ad una commissione costituita da due o più Amministratori.
- 27.11 Tutti gli atti effettuati da una riunione di Amministratori, o da una commissione di Amministratori o da un soggetto agente in qualità di Amministratore, nonostante venga in seguito scoperto che vi erano vizi relativi alla nomina di tali Amministratori o persone che agiscono come sopra indicato, o che essi o qualcuno di essi erano di poteri, o abbiano abbandonato la carica, o non avevano diritto a votare, saranno validi come se ciascuna persona fosse stata regolarmente nominata, ed abilitata e avesse continuato ad essere un Amministratore ed avesse diritto a votare.
- 27.12 Gli Amministratori si accertano che siano fatti i verbali di:-
- (a) tutte le nomine di dirigenti effettuate dagli Amministratori;
 - (b) i nomi degli Amministratori presenti ad ogni riunione degli Amministratori e delle commissioni di Amministratori; e
 - (c) tutte le delibere ed atti di tutte le riunioni della Società e degli Amministratori e delle commissioni di Amministratori.
- 27.13 Tali verbali di cui all'Articolo 27.12 del presente Atto, qualora richiedano di essere firmati dal presidente della riunione in cui gli atti sono emanati, o dal presidente dell'assemblea successiva, fino a prova contraria, costituiranno prova conclusiva dei relativi atti.
- 27.14 Gli Amministratori, di volta in volta ed in ogni momento, mediante potere di delega sotto il Marchio o altrimenti, possono nominare una società, impresa o persona o organo a composizione variabile di soggetti, nominati direttamente o indirettamente

dagli Amministratori, ad essere il/i procuratore/i della Società a tali fini e con tali poteri, autorità e discrezionalità (non eccedendo quelli assegnati a o esercitabili dagli Amministratori secondo il presente Atto) per tale periodo e nel rispetto delle condizioni che loro ritengano opportune. Tale potere di delega può contenere disposizioni per la protezione di soggetti che trattano con tali procuratori che gli Amministratori ritengano opportuna e può anche autorizzare tali procuratori a sub-delegare tutti od alcuni dei poteri, autorità e discrezionalità a loro assegnati. Nonostante quanto sopra generalmente disposto, gli Amministratori possono nominare un procuratore al fine di esercitare il loro potere di negoziare titoli ai sensi del presente Atto.

28.00 AMMINISTRATORI DELEGATI

28.01 Gli Amministratori possono di volta in volta nominare tra loro uno o più Amministratori Delegati della Società e possono fissare i loro compensi.

28.02 Ciascun Amministratore Delegato sarà soggetto a congedo o a rimozione dal suo incarico di Amministratore Delegato da parte degli Amministratori ed alla nomina di altra persona al suo posto. Gli Amministratori possono, tuttavia, concludere accordi con una persona che sia o stia per diventare Amministratore Delegato in relazione alla durata ed ai termini del suo impiego, ma in modo che l'azione a disposizione di tale persona per qualsiasi violazione di tale accordo sarà solo l'azione di risarcimento danni ed egli non avrà il diritto o l'azione per continuare in tale carica contrariamente alla volontà degli Amministratori o della Società in assemblea generale.

28.03 Gli Amministratori possono di volta in volta affidare e conferire all'Amministratore Delegato o Amministratori Delegati tutti o alcuni dei poteri degli Amministratori (escluso il potere di prendere in prestito denaro o emettere obbligazioni) che essi ritengano opportuni. Ma l'esercizio di tutti i poteri da parte dell'Amministratore Delegato o degli Amministratori Delegati sarà soggetto a tutti i regolamenti e

restrizioni che gli Amministratori possono di volta in volta emettere ed imporre ed i suddetti poteri possono in ogni momento essere ritirati, revocati o modificati.

29.00 SEGRETERIA

29.01 La Segreteria viene nominata dagli Amministratori. Tutto ciò che viene richiesto o autorizzato che debba essere fatto da o alla Segreteria può, qualora l'ufficio sia vacante o non vi sia per qualsiasi ragione un Segretario in grado di agire, verrà fatto da o a un assistente o vice Segretario o qualora non vi sia un assistente o vice Segretario in grado di agire, da o a un dirigente della Società autorizzato generalmente o specificamente a tale comportamento dagli Amministratori A CONDIZIONE CHE siano osservate le disposizioni del presente Atto che richiedano od autorizzino che qualcosa venga fatta da o a un Amministratore ed il servizio di Segreteria venga adempiuto nel suo essere svolto da o alla stessa persona che agisce sia come Amministratore che come, o al posto del, Segretario.

30.00 IL MARCHIO

30.01 Gli Amministratori assicurano la custodia sicura del Marchio. Il Marchio verrà usato esclusivamente in forza dell'autorità degli Amministratori o di una commissione di Amministratori autorizzata dagli Amministratori a tale comportamento. Gli Amministratori possono di volta in volta come essi vedano opportuno individuare i soggetti ed il numero di tali soggetti che autenticano l'apposizione del Marchio, e fino a quando non sia altrimenti stabilito viene autenticato da due Amministratori o da un Amministratore ed il segretario, o qualche altra persona regolarmente autorizzata dagli Amministratori, e gli Amministratori possono autorizzare soggetti diversi a fini diversi

30.02 Ciascun certificato di titolo delle Azioni della Società viene emesso sotto il Marchio o sotto il Marchio Ufficiale tenuto dalla Società. Gli Amministratori possono stabilire con delibera sia generalmente che in un caso o casi particolari che la firma della persona che autentichi l' apposizione del Marchio o il Marchio Ufficiale possa

essere apposta con mezzi meccanici da specificarsi in tale delibera o che tale certificato non rechi nessuna firma.

31.00 DIVIDENDI

31.01 La Società nell'assemblea dichiara i dividendi, ma i dividendi non eccedono l'ammontare raccomandato dagli Amministratori;

31.02 Non vengono pagati dividendi ai possessori delle Azioni per garanzia degli amministratori.

31.03 Gli Amministratori possono di volta in volta qualora lo ritengano opportuno pagare tali dividendi in acconto sulle Azioni come sembra agli Amministratori essere confermato dai profitti della Società o del rilevante Comparto o classe di Azioni.. Le date dei dividendi in acconto possono variare in ogni Comparto o classe di Azioni.

31.04 Subordinatamente all'Articolo 31.01 l'ammontare disponibile alla distribuzione in relazione ad un Esercizio Sociale è una somma pari all'aggregato del reddito netto ricevuto dalla Società in relazione al rilevante Comparto o classe di Azioni in relazione ad Investimenti (nella forma di dividendi, interesse o altrimenti) e redditi di capitale realizzati e non realizzati meno realizzati e non realizzate perdite di capitale durante l'Esercizio Sociale, soggetto agli adattamenti appropriati secondo i seguenti capi:-

(a) aumento o riduzione di una somma in termini di adattamento da permettere per l'effetto di vendite od acquisti, cum o ex-dividendo;

(b) aggiunta di una somma che rappresenti un interesse o dividendo o altro reddito maturato ma non ricevuto dalla Società in relazione al rilevante Comparto o classe di Azioni alla fine dell'Esercizio Sociale e deduzione di una somma che rappresenti (nella misura in cui un adattamento in

termini di addizione sia stato fatto in relazione ad un precedente Esercizio Sociale) interesse o dividendi o altro reddito maturato alla fine del precedente Esercizio Sociale;

- (c) aggiunta dell'ammontare (se del caso) disponibile per la distribuzione in relazione all'ultimo Esercizio Sociale ma non distribuito in relazione allo stesso;
- (d) aggiunta di una somma che rappresenti il rimborso stimato o effettivo delle tasse risultante da reclami in relazione all'esenzione dalle tasse sociali o esenzione dalla doppia imposizione o altrimenti;
- (e) deduzione dell'ammontare delle tasse o altro gravame stimato o effettivo propriamente dovuto fuori dal reddito o dai guadagni della Società in relazione al rilevante Comparto o classe di Azioni;
- (f) deduzione di una somma che rappresenti partecipazione al reddito pagato per la cancellazione di Azioni durante l'Esercizio Sociale;
- (g) Deduzione della somma che la Società considera appropriata in relazione alle spese del rilevante Comparto incluso ma a titolo non limitativo alle Spese Organizzative, contributi e spese dovuti ai Sindaci, il Segretario, i consulenti legali della Società, gli Amministratori, il Custode, l'Amministratore, il Gestore ed il Gestore degli Investimenti tutte le spese di ed occasionali agli emendamenti all'Atto Costitutivo ed al presente Atto al fine di assicurare che la Società si conforma alla legislazione che entri in vigore dopo la data di registrazione di cui sopra ed altri emendamenti effettuati ai sensi di una delibera della Società, spese, compresi tutti i costi, oneri, contributi professionali ed esborsi contratti in buona fede in relazione al computo, reclamo o recupero di tutte le esenzioni e pagamenti fiscali, ed interessi pagati o dovuti sui prestiti al fine che tale somma non sia stata ancora, o non sarà, dedotta ai sensi

dell'Articolo 2.00 del presente Atto CONSIDERATO SEMPRE che la Società non è responsabile per gli errori nel calcolo dei rimborsi fiscali o esenzioni dalla doppia imposizione che si attenda vengano ottenuti o di somme dovute in relazione alle tasse o di reddito da ricevere, e qualora la stessa non provi a tutti i riguardi corretta, gli Amministratori assicurano che mancanze o aggiunte conseguenti vengano adattati nell'Esercizio Sociale in cui venga effettuata una definizione ulteriore o finale di tale rimborso o gravame o reclamo o esenzione o nell'ammontare di tale reddito presunto esigibile, e non verranno effettuate modifiche ai dividendi previamente dichiarati.

- 38.1 Gli Amministratori possono (i) trattenere dal pagamento di un dividendo ad un Azionista tali ammontari e/o (ii) appropriare e/o cancellare tale numero di Azioni detenute da tale Azionista che abbiano un valore sufficiente per esentare da obblighi di tassazione o di effettuazione di ritenuta risultanti da tale detenzione o possesso beneficiario di Azioni dell'Azionista inclusi interessi o penali dovuti al riguardo.
- 38.2 Gli Amministratori possono, con l'approvazione di una Delibera Speciale in un'assemblea di un Comparto di Azionisti o classe di Azioni, distribuire in natura tra tali Azionisti attraverso dividendi o altrimenti il patrimonio del rilevante Comparto o classe di Azioni A CONDIZIONE CHE non verrà effettuata distribuzione che provochi una riduzione di capitale eccetto se effettuato in un modo ammesso dall'Atto.
- 38.3 Tutte le Azioni, a meno che diversamente stabilito dagli Amministratori, danno diritto al dividendo dall'inizio dell'Esercizio Sociale in cui sono emesse.
- 38.4 Una delibera che dichiari un dividendo nella data stabilita per il pagamento dello stesso può specificare che lo stesso verrà pagato ai soggetti registrati come Azionisti alla fine dell'attività in un giorno specifico, nonostante possa essere un giorno precedente rispetto a quello in cui la delibera sia approvata, e di conseguenza il dividendo verrà pagato loro in conformità con le loro rispettive partecipazioni in tale

modo registrate, ma senza pregiudizio per il diritto tra loro riguardo a tale dividendo di trasferenti e destinatari di Azioni.

38.5 La Società può trasmettere un dividendo o altro ammontare dovuto in relazione ad un'Azione a rischio e spese del rilevante Azionista mediante assegno o mandati di pagamento inviati per posta ordinaria all'indirizzo indicato del possessore, o in caso di possessori congiunti, di uno di loro o alla persona ed indirizzo che il possessore o il possessore congiunto ordina, o previo ordine di un Azionista ricevuto cinque Giorni Lavorativi precedenti la data in cui il dividendo dichiarato diventi esigibile, mediante trasferimento telegrafico a rischio e spese del rilevante Azionista in un conto individuato e non sarà responsabile delle perdite derivanti in relazione a tale trasmissione. Nonostante il dettato dell'Articolo 31.06, i dividendi esigibili in relazione ad Azioni rappresentate da "share warrants" verranno pagati a rischio e spese del rilevante Azionista a soggetti che abbiano fornito alla Società la cedola appropriata in relazione alle Azioni da loro detenute.

38.6 Nessun dividendo o altro ammontare dovuto ad un Azionista genera interessi contro la Società. Tutti i dividendi non richiesti ed altri importi dovuti come sopra illustrati possono essere investiti o altrimenti utilizzati a beneficio del Comparto rilevante o classe di Azioni fino a quando vengano richiesti. Il pagamento di dividendi non richiesti o altri importi da parte della Società in relazione ad un'Azione in un conto separato non costituisce la Società un beneficiario al riguardo. Un dividendo non richiesto dopo sei anni dal giorno in cui esso divenne per la prima volta esigibile viene perso automaticamente e ritorna al rilevante Comparto o classe di Azioni, senza la necessità di dichiarazioni o altre azioni da parte della Società.

31.11 Se molti soggetti sono iscritti come i possessori congiunti ciascuno di loro può rilasciare ricevuta per dividendi o importi ad essi dovuti in relazione alle Azioni.

32.00 CONTI

- 32.01 Gli Amministratori provvedono a che siano tenuti i libri contabili necessari in relazione allo svolgimento dell'attività o richiesti dall'Atto in modo da permettere la preparazione dei conti della Società.
- 32.02 I libri contabili sono tenuti presso la Sede, o nel diverso posto o posti che gli Amministratori ritengano opportuni, e vengono aperti in ogni momento per il controllo degli Amministratori, ma nessuna persona, tranne un Amministratore o un Sindaco è autorizzato a controllare i libri, conti, documenti o scritti della Società, tranne che non sia previsto dall'Atto o autorizzato dagli Amministratori o dalla Società in assemblea.
- 32.03 Un bilancio dell'attivo e passivo di ogni Comparto viene redatto alla fine di ciascun Esercizio Sociale e sottoposto alla Società nella sua assemblea annuale in ciascun anno; e tale bilancio contiene un riepilogo generale delle attività e passività attribuibili a ciascun Comparto. Il bilancio di ciascun Comparto è accompagnato da una relazione degli Amministratori sullo stato e la condizione finanziari della Società ed il rilevante Comparto, e l'ammontare (se del caso) che essi hanno portato o propongono di portare a riserva, unitamente ad un conto dei profitti e delle perdite. Il bilancio di ciascun Comparto e la relazione degli Amministratori ed il conto dei profitti e delle perdite vengono firmati per conti degli Amministratori da almeno due Amministratori. La relazione dei Sindaci viene allegata al bilancio di ciascun Comparto, o viene inserito alla fine del bilancio un riferimento alla relazione. La relazione dei Sindaci viene letta nell'assemblea annuale.
- 32.04 Almeno una volta all'anno gli Amministratori provvedono a che venga controllata e certificata dai Sindaci una Relazione Annuale sulla gestione della Società. Tale Relazione Annuale prende la forma approvata dalla Autorità di Vigilanza Finanziaria e contiene le informazioni da essa richieste.
- 32.05 Vengono inviate dalla Società della citata Relazione Annuale a tutti gli Azionisti che ne facciano richiesta almeno una volta all'anno ma non più tardi di quattro mesi dopo la fine del periodo al quale si riferiscono.

- 32.06 Il certificato dei Sindaci aggiunto alla Relazione Annuale e il rendiconto cui si riferisce il presente Atto dichiara che i conti o il rendiconto allegati rispettivamente al riguardo (a seconda dei casi) siano stati esaminati con i libri ed i registri della Società e dell'Amministratore in relazione di ciò e che i Sindaci abbiano ottenuto tutte le informazioni e spiegazioni che hanno richiesto ed i Sindaci riferiscono se secondo la loro opinione i conti siano redatti propriamente in conformità con i libri e registri e forniscano un quadro fedele e corretto dello stato degli affari della Società, e se i conti siano secondo la loro opinione propriamente redatti in conformità al presente Atto.
- 32.07 La Società prepara una relazione semestrale non certificata per i sei mesi immediatamente successivi alla data dell'ultima Relazione Annuale della Società. Tale relazione semestrale prende la forma approvata dalla Autorità di Vigilanza Finanziaria e contiene le informazioni dalla stessa richieste.
- 32.08 Vengono mandate dalla Società a tutti gli Azionisti copie della menzionata relazione semestrale non più tardi di due mesi dalla fine del periodo a cui si riferiscono.
- 33.00 VERIFICA
- 33.01 La Società in ogni assemblea annuale nomina un Sindaco o Sindaci a restare in carica fino alla conclusione della successiva assemblea annuale.
- 33.02 Qualora non venga effettuata una nomina di Sindaci in un'assemblea annuale, il Ministro dell'Impresa, del Commercio e Lavoro in carica può, a domanda di un Azionista, nominare un Sindaco della Società per l'anno in corso e stabilire un compenso da conferirgli da parte della Società per il suo servizio.
- 33.03 Un Direttore o dirigente della Società non è autorizzato ad essere nominato Sindaco.

- 33.04 Una persona, tranne che un sindaco rinunciatario, non è autorizzata ad essere nominata Sindaco in un'assemblea annuale a meno che non sia stato dato avviso di un'intenzione di nominare tale persona alla carica di Sindaco da un Azionista alla Società non meno di ventotto giorni prima dell'assemblea annuale e gli Amministratori inviano una copia di tale avviso al Sindaco rinunciatario e danno avviso di ciò agli Azionisti non meno di sette giorni prima dell'assemblea annuale. A condizione che se, dopo che sia stato dato in tal modo avviso dell'intenzione di nominare un Sindaco, sia convocata un'assemblea annuale per un giorno ventotto giorni o meno dopo che l'avviso sia stato dato, i requisiti temporali della presente disposizione in relazione a tale avviso vengono considerati soddisfatti e l'avviso inviato o consegnato dalla Società, invece che essere inviato o consegnato entro il giorno richiesto dal presente Articolo, venga inviato o consegnato nello stesso momento dell'avviso dell'assemblea annuale.
- 33.05 I primi Sindaci vengono nominati dagli Amministratori prima della prima assemblea annuale, e rimangono in carica fino alla conclusione della prima assemblea annuale a meno che previamente rimossi con delibera della Società in assemblea ordinaria, nel cui caso gli Azionisti possono nominare Sindaci in tale assemblea.
- 33.06 Gli Amministratori riempiono vacanze casuali nella carica di Sindaco, ma finché tale vacanza continui agiscono il Sindaco o i Sindaci superstiti o rimanenti (se del caso).
- 33.07 Il compenso dei Sindaci viene approvato dalla Società in assemblea o nel modo che gli Amministratori determinino.
- 33.08 I Sindaci esaminano libri, conti e documenti necessari all'adempimento dei loro obblighi.
- 33.09 La relazione dei Sindaci agli Amministratori sui conti verificati della Società stabilisce se secondo l'opinione dei Sindaci il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e (qualora la Società ha controllate o associate e redige un bilancio di

gruppo) il bilancio di gruppo a loro avviso fornisce una visione fedele e corretta dello stato degli affari della Società e dei suoi profitti e perdite per il periodo in questione.

33.10 I Sindaci sono muniti di una lista di tutti i documenti tenuti dalla Società ed hanno in ogni momento il diritto di accesso ai libri e conti e documenti della Società e sono autorizzati a richiedere agli amministratori e dirigenti della Società le informazioni e spiegazioni necessarie per l'adempimento dei loro obblighi.

33.11 I Sindaci sono autorizzati a prendere parte alle assemblee della Società in cui i conti da loro esaminati o commentati debbano essere presentati alla Società e a effettuare decisioni o spiegazioni che desiderano in relazione ai conti ed avviso di ogni assemblea viene dato ai Sindaci nei modi prescritti per gli Azionisti.

33.12 Un Sindaco può, alla fine della carica, essere candidato alla rielezione.

34.00 AVVISI

34.01 Un avviso o altro documento che si richieda debba essere fornito o inviato all'Azionista può essere notificato per posta o consegnato o lasciato all'indirizzo indicato sul Registro o trasmesso via fax o altro mezzo di comunicazione a distanza ad un numero di fax, indirizzo e-mail o altro indirizzo elettronico fornita alla Società o ai suoi delegati mediante altro mezzo che gli Amministratori possono stabilire e notificare in anticipo agli Azionisti. Qualunque avviso o documento si considera debitamente consegnato se inviato per posta prepagata 48 ore dopo l'invio e se consegnato o rilasciato al suo indirizzo risultante nel Registro il giorno della consegna o il giorno lavorativo successivo se consegnato o lasciato al di fuori del normale orario di lavoro e se inviato via fax il giorno di ricevimento di una ricevuta di trasmissione e se inviato per via elettronica quando è stato trasmesso ad un sistema elettronico indicato dall'Azionista al fine di ricevere comunicazioni elettroniche o altrimenti stabilito dagli Amministratori e comunicato in anticipo agli Azionisti e in caso di Azionisti congiunti sarà considerato debitamente notificato se

notificato ad entrambi o al primo nominato sul Registro. Ogni avviso può essere dato con un annuncio e sarà considerato come debitamente dato se pubblicato in un quotidiano nazionale che circoli nel paese o paesi in cui le Azioni sono commercializzate o dove è pubblicato un annuncio che indichi dove le copie di tali avvisi o documenti possono essere ottenuti.

34.02 Un servizio o un avviso o un documento al primo nominato di molti Azionisti si considera un servizio efficace nei suoi confronti e nei confronti degli altri Azionisti congiunti.

34.03 Un avviso o documento inviato per posta o lasciato all'indirizzo indicato di un Azionista in attuazione del presente Atto si considera debitamente consegnato o inviato, nonostante che tale Azionista in seguito sia morto o fallito e sia che la Società o l'Amministratore abbia notizia della sua morte o fallimento, e tale servizio si considera un servizio sufficiente nei confronti o a ricevuta di tutti i soggetti interessati (congiuntamente o richiedenti per mezzo o attraverso di lui) alle Azioni in questione.

34.04 Un certificato o avviso o altro documento inviato per posta o lasciato all'indirizzo dell'Azionista indicato nel Registro nominato al riguardo o inviato dalla Società o Amministratore in conformità con le sue istruzioni viene mandato, lasciato o inviato a rischio di tale Azionista.

34.05 Un avviso scritto o altro documento che debba essere consegnato o inviato alla Società si considera debitamente consegnato se inviato per posta alla Sede o lasciato presso la Sede.

35.00 LIQUIDAZIONE

38.1 Nonostante altre disposizioni contenute nel presente Atto, gli Amministratori in ogni momento ed a loro assoluta discrezione decidono che sarebbe nel migliore interesse degli Azionisti liquidare la Società, il Segretario immediatamente a richiesta degli

Amministratori convoca un'Assemblea Straordinaria della Società in cui viene presentata una proposta di nominare un liquidatore per liquidare la Società e se così nominato, il liquidatore distribuisce il patrimonio della Società in conformità con le previsioni del presente Articolo 35.00.

35.02 Se la Società viene liquidata o si scioglie il liquidatore impiega il patrimonio della Società in soddisfazione delle richieste dei creditori nei modi e ordine che ritenga opportuni.

35.02A Gli Amministratori possono (i) trattenere da un pagamento ad un Azionista ai sensi del presente Articolo tale ammontare e/o (ii) destinare e/o cancellare il numero di Azioni detenute da tale Azionista che abbiano un valore sufficiente a liberare da responsabilità per tassazione o per ritenute fiscali maturati come risultato della detenzione o possesso beneficiario delle Azioni inclusi interessi o penalità pagabili al riguardo.

35.03 Il patrimonio disponibile per la distribuzione viene ripartito come segue:-

(i) prima il patrimonio attribuibile ad uno specifico Comparto viene pagato ai detentori di Azioni di tale Comparto;

38. in secondo luogo, il saldo rimanente non attribuibile ad un Comparto viene ripartito tra Comparti di Azioni in percentuale al Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto immediatamente prima una distribuzione agli Azionisti e gli ammontari in tal modo ripartiti vengono pagati agli Azionisti in proporzione al numero di Azioni di tale Comparto da loro detenute, e;

39. in terzo luogo il pagamento ai detentori di Azioni in gestione di somme fino al valore nominale pagato al riguardo. Nel caso in cui non vi sia patrimonio sufficiente come anticipato per far sì che tale pagamento venga

effettuato per intero, non si può ricorrere ad altre attività finanziarie della Società.

35.04 Qualora la Società venga liquidata o di sciolga (sia che la liquidazione sia volontaria o soggetta alle disposizioni dell'Articolo 3.13 o sotto la supervisione o dalla Corte) il/i liquidatore/i, con Delibera Speciale della Società, divide tra gli Azionisti (in percentuale al valore della loro partecipazione azionaria nella Società come stabilito in conformità con l'Articolo 15.00 del presente Atto) nella specie tutto o parte del patrimonio della Società, e sia che il patrimonio consista della proprietà di un singolo tipo o no, a condizione che tale Azionista sia autorizzato a richiedere la vendita di uno o più beni che si propone vengano distribuiti e la distribuzione a tale Azionista dei proventi liquidi di tale vendita. I costi di tale vendita vengono sostenuti dal rilevante Azionista. Il/i liquidatore/i, con la stessa autorità, investe parte del patrimonio in trusts a beneficio degli Azionisti come il/i liquidatore/i, con la stessa autorità, reputi opportuno, e la liquidazione della Società può essere chiusa e la Società sciolta, ma in modo che nessun Azionista viene obbligato ad accettare un bene in relazione al quale ci sia un debito. Inoltre il/i liquidatore/i può trasferire con la stessa autorità tutto o parte del patrimonio della Società ad una Società ("la Società Cessionaria") in termini che gli Azionisti nella Società riceveranno dalla Società Cessionaria di ammontare equivalente al loro possesso azionario nella Società ed il liquidatore/i è autorizzato con tale autorità ad entrare e fare in modo che la Società Cessionaria renda efficace tale trasferimento. Il Liquidatore può (i) trattenere dal pagamento ad un Azionista ai sensi del presente Articolo tali ammontari e/o (ii) appropriare e/o cancellare il numero di Azioni detenuto da tale Azionista aventi un valore sufficiente a liberare da responsabilità per tassazione o ritenute risultante dalla detenzione o possesso beneficiario di tale Azionista di Azioni inclusi interessi o penalità pagabili al riguardo.

40. INDENNIZZO

36.01 Gli Amministratori, il Segretario ed i loro dirigenti ed impiegati della Società in carica, al momento agenti in relazione ad un affare della Società e ciascuno di loro, e

ciascuno dei loro eredi, amministratori ed esecutori, vengono indennizzati e tenuti indenni al di fuori del patrimonio e profitti della Società da e contro tutte le azioni, costi, perdite, danni e spese, che essi o alcuni di loro, i loro o alcuni dei loro eredi, amministratori ed esecutori in cui possano incorrere o che possano sostenere in relazione ad un contratto concluso o atto effettuato, concordato, o omesso o riguardo l'esecuzione del loro dovere o presunto dovere nei loro rispettivi uffici o trusts, eccetto quelli (se del caso) in cui incorrano o sostengano o attraverso la loro azione dolosa, negligente o inadempiente rispettivamente, e l'ammontare per cui tale indennità è prevista immediatamente si allega come una garanzia sulla proprietà della Società ed ha priorità tra gli Azionisti oltre tutti gli altri reclami. Nessuno dei summenzionati è responsabile per gli atti, ricevute, negligenze o inadempienze dell'altro o gli altri di loro, o di prendere parte in una ricevuta per scrupolo di conformità, o per banchieri, brokers, o altri soggetti nelle cui mani possa arrivare denaro o patrimonio della Società, o per difetti di titolo della Società a proprietà acquistate, o per insufficienza o deficienza di o difetto di titolo della Società ad un valore mobiliare su cui denaro della o appartenente alla Società venga collocato o investito, o per perdite, calamità o danni risultanti da tale causa come anticipato, o che possa capitare in esecuzione dei loro rispettivi uffici e trusts, o a quel riguardo, a meno che lo stesso accada da o attraverso la loro stessa frode, mala fede, negligenza o inadempimento doloso.

- 40.1 Il Gestore ed il Custode è autorizzato a tale indennità dalla Società a tali termini e sotto tali condizioni ed eccezioni e con diritto a fare ricorso al patrimonio della Società con uno scopo di sostenere e saldare il costo in questione come stabilito secondo l'Accordo di Gestione e l'Accordo di Custodia (in quanto applicabili).
- 36.03 Il Custode è autorizzato a tale indennità dalla Società secondo tali termini ed a tali condizioni ed eccezioni e con tale diritto di fare ricorso al patrimonio della Società con uno scopo di sostenere e saldare il costo in questione come stabilito nell'Accordo di Custodia a condizione che tale indennità non si estende a questioni derivanti da un errore ingiustificato ad adempiere le proprie obbligazioni o la loro impropria esecuzione.

40.2 La Società, il Gestore, il Gestore degli Investimenti, l'Amministratore ed il Custode sono autorizzati a fare affidamento assolutamente sulle Istruzioni "Standing" di Riacquisto e Pagamento e su una dichiarazione ricevuta da un Azionista sulla residenza o altrimenti di tale Azionista e non incorre in responsabilità in relazione ad azioni intraprese o cose sofferte da uno di essi in buona fede in affidamento su uno scritto o documento ritenuto autentico e contrassegnato o firmato dalle parti autorizzate né in alcun modo responsabile per firme fraudolente o non autorizzate o un marchio comune affisso a tale documento o per agire o rendere efficace tale firma fraudolenta o non autorizzata, ma sono autorizzati sebbene non obbligati a richiedere che la firma di una persona venga verificata da un banchiere, broker o altra persona responsabile o altrimenti autenticata per la propria o loro soddisfazione.

36.05 La Società, il Gestore, i Gestori degli Investimenti, l'Amministratore ed il Custode non incorrono in responsabilità nei confronti degli Azionisti nell'agire in tal modo (a seconda dei casi) o nello sbagliare a fare qualche atto o cosa che in ragione a disposizioni di leggi o regolamenti presenti o futuri fatti ai sensi del presente Atto, o di un decreto, ordine o giudizio di una corte, o in ragione di un annuncio richiesto o azione similare (sia di effetto legale vincolante che non) che può essere tenuto o fatto da una persona o ente che agisca o appaia esercitare l'autorità di uno stato (legalmente o no) essi o alcuni di loro sono ordinati o richiesti di fare o applicare o astenersi dal fare o applicare. Se per qualsiasi ragione diventi impossibile o impraticabile attuare alcune delle disposizioni del presente Atto nè la Società, né il Gestore né il Gestore degli Investimenti né l'Amministratore né il Custode sono responsabili al riguardo.

37.00 DISTRUZIONE DI DOCUMENTI

37.01 La Società distrugge:-

40.3 un certificato azionario o warrant cancellato in ogni momento dallo spirare di un anno dalla data di tale cancellazione;

- (b) un mandato di dividendo o sua variazione o cancellazione o notifica di cambio di nome o indirizzo in ogni momento dopo lo spirare di due anni dalla data in cui tale mandato, variazione, cancellazione o notificazione fu registrata dalla Società;
- (c) uno strumento di trasferimento di Azioni registrato in ogni momento dopo lo spirare di sei anni dalla data di registrazione in questione;e
- (d) un altro documento sulla base del quale sia effettuata un'entrata nel Registro in un momento successivo allo spirare di dieci anni dalla data in cui un'entrata nel Registro fu effettuata per la prima volta in relazione ad esso, e si presume conclusivamente a vantaggio della Società che ogni certificato azionario in tal modo distrutto era un valido ed efficace certificato debitamente e propriamente cancellato e che ogni altro strumento di trasferimento in tal modo distrutto era uno strumento valido ed efficace debitamente e propriamente registrato e che ogni altro documento sopra menzionato in tal modo distrutto era un documento valido ed efficace in conformità con i particolari registrati del presente Atto nei libri e registri della Società SEMPRE A CONDIZIONE che:-
 - (i) le disposizioni precedenti del presente Articolo si applicano esclusivamente alla distruzione di un documento in buona fede e senza espresso avviso alla Società che la conservazione di tale documento era rilevante per un reclamo;
 - (ii) nulla del contenuto del presente Articolo viene costruito in modo da imporre alla Società responsabilità in relazione alla distruzione di tale documento prima di quanto detto o in ogni caso dove le condizioni della disposizione (i) di cui sopra non siano soddisfatte;
e

- (iii) un riferimento nel presente Articolo alla distruzione di un documento include il riferimento alle sue disposizioni in ogni modo.

38. MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

- 38.1 L'Atto Costitutivo e lo Statuto non vengono emendati senza previa approvazione della Autorità di Vigilanza Finanziaria.

Nomi, Indirizzi e Descrizioni
Dei Sottoscrittori

Karen Jennings
61 Cedar Court
Harolds Cross
Dublin 6

Avvocato

Segreteria Legale

Janet Latimer
160 Meadowmount
Dublin 15

Segreteria Legale

Joanne Ward
44 Heatherview Drive
Aylesbury
Tallaght
Dublin 24

Segreteria Legale

Leon Mulhall
28 Darling Estate
Blackhorse Avenue
Dublin 7

Segreteria Legale

Nomi, Indirizzi e Descrizione
Dei Sottoscrittori

Stephen Carty
9 Meades Terrace
Hogan Place
Dublin 2

Praticante Avvocato

Rachael Walsh
262 Seapark
Malahide
Co. Dublin

Praticante Avvocato

Grace O'Connor
7 Summerhill Road
Dun Laoghaire
Co. Dublin

Avvocato

Testimone dell precedenti firme:

Vivienne Feaheny
Grand Canal House
1 Upper Grand Canal Street
Dublin 4

Dato oggi, il di , 2000